SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 177/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 il territorio della provincia di Matera è stato interessato da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che detti eventi hanno provocato allagamenti, ingenti danni agli edifici pubblici e privati ed alle colture agricole;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del Presidente della regione Basilicata pervenuta con nota prot. n. 250918/7101 del 25 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Matera.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11850

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 il territorio della regione Puglia è stato interessato da eccezionali eventi alluvionali;

Considerato che detti eventi hanno causato l'esondazione di corsi d'acqua, allagamenti e frane, nonchè ingenti danni alla viabilità, agli edifici pubblici, privati e di culto, agli esercizi commerciali, agli opifici industriali, agli impianti depurativi, alle aziende agricole ed alle colture agricole; determinando un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del Presidente della regione Puglia pervenuta con nota prot. n. 01/0021567/GAB del 18 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11851

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Ambiente pulito a r.l.», in San Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa sociale «Ambiente Pulito a r.l.», con sede in San Giovanni in Fiore (Cosenza), alla via A. Manzoni n. 36, costituita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenchi in data 8 marzo 2000, registro società 14050, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3978, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11331

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa sociale «SCAR CAMP a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative.

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa sociale «SCAR CAMP a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), alla via Roma n. 119, costituita con atto notaio dott. Antonio Borromeo in data 2 giugno 2000, R.S. 26503, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 4010, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11332

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Arponyon a r.l.», in Acri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative.

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative.

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Arponyon a r.l.», con sede in Acri (Cosenza) alla via Padula n. 325/3, costituita con atto notaio dott.ssa Adriana Perrotta in data 8 marzo 1999, repertorio n. 2517, r.s. 14115/99, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3831, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11333

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Arponyon a r.l.», in Morano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Arponyon a r.l.», con sede in Morano Calabro (Cosenza), alla piazza Maddalena, costituita con atto notaio dott.ssa Francesca Zupi in data 31 marzo 1998, rep. 19136, registro società 31373, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. 3739/83, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11335

DECRETO 18 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Andromaca a r.l.», in Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto che la società cooperativa appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non deposita i bilanci dal 1993 e non ha patrimonio da liquidare;

Visto la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV prot. n. 1578897 del 13 ottobre 2004 che ammette l'applicazione dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 ai fini dello scioglimento senza nomina del liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi

dell'art. 2544 del codice civile, primo comma parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia »Andromaca a r.l.», con sede in Como, costituita per rogito del notaio Orombelli dott. Marco in data 24 febbraio 1976, repertorio n. 41531, registro società n. 9835, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 1424/145230.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 18 novembre 2004

Il direttore provinciale reggente: CAMPI

04A11723

DECRETO 24 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi -Ministero delle attività produttive, e della direttrice generale della direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

società cooperativa «Edilizia Cervino Soc. Coop. a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Fidati in data 15 novembre 1968, repertorio n. 17218, registro R.E.A. n. 125787 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 13 maggio 1975, B.U.S.C. n. 806/106592;

società cooperativa «Edilizia Villa d'Almè Soc. Coop. a r.l.», con sede in Villa d'Almè (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Marinelli in data 27 dicembre 1965, repertorio n. 59305, registro R.E.A. n. 114439 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 20 aprile 1971, B.U.S.C. n. 753/96174.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, piazza Libertà, 7 - 24100 Bergamo - tel.035247929 - fax 035238331, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative, al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse da registro medesimo.

Bergamo, 24 novembre 2004

Il dirigente reggente: DI NUNNO

04A11724

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 2004.

Riconoscimento del consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'articolo 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'articolo 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'articolo 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Vista l'istanza presentata dal consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P. con sede in Bergamo, largo Belotti n. 16 (c/o Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'articolo 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'articolo 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'articolo 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria nella filiera formaggi, individuata all'articolo 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Certiprodop, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Taleggio» con decreto ministeriale 18 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2002, e successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'articolo 10, del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio per la tutela del formaggio

Taleggio D.O.P. al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P., con sede in Bergamo, largo Belotti n. 16 (c/o Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma. 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Taleggio» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono, gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Taleggio».

Art. 3.

Il consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P. può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Taleggio» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio per la tutela del formaggio Taleggio D.O.P. sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Taleggio» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'articolo 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11706

DECRETO 22 novembre 2004.

Conferma dell'incarico al consorzio vini D.O.C. «Colli Bolognesi», con sede in Monteveglio, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle relative denominazioni di origine, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni, sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari

di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 21 marzo 2001 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio vino «Colli Bolognesi», costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Bolognesi» e «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», con sede in Monteveglio (Bologna), via Abbazia 30/C - Loc. San Teodoro, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi delle citate D.O.C. le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 15 aprile 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 21 marzo 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 21 marzo 2001;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 21 marzo 2001 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione dei presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 21 marzo 2001, al Consorzio vino «Colli Bolognesi», costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Bolognesi» e «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», con sede in Monteveglio (Bologna), via Abbazia 30/c - Loc. San Teodoro, a svolgere nei riguardi delle citate D.O.C. le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio vino «Colli Bolognesi» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11707

DECRETO 26 novembre 2004.

Autorizzazione alla pesca dei fasolari nei compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia nel mese di dicembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004;

Visto il Regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, concernente il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2004;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi ed, in particolare, l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, concernente la «Sperimentazione della pesca dei

molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto», così come prorogato con il decreto ministeriale 12 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000, concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 aprile 2001, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002, concernente i «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visti i decreti ministeriali 28 marzo 2001 e 5 luglio 2002 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2001 e n. 174 del 23 luglio 2002 concernenti la modifica della disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2003, che ha ulteriormente sospeso al 31 dicembre 2004, il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003, concernente il «Nuovo ordinamento per i Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana così come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera *s)*;

Considerata la necessità di adottare idonee misure per assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi hanno quale obiettivo la pesca responsabile volta a conciliare lo sforzo di cattura con le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientrano nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materie in cui lo Stato conserva una potestà di legislazione esclusiva;

Esaminata la relazione tecnica del rappresentante della ricerca in seno al Comitato di coordinamento - prof. Corrado Piccinetti - del Laboratorio di Biologia marina e pesca con sede in Fano, da cui si desume che, la cattura di 6000 Kg di fasolari nell'arco del mese di dicembre, in luogo di 1500 Kg a settimana non comporta effetti negativi sull'equilibrio tra il prelievo ed il rinnovamento della risorsa, consentendo alle imprese di razionalizzare l'attività di prelievo della risorsa nonché una riduzione delle spese di esercizio in tale periodo comprensivo delle festività natalizie e di fine anno;

Viste le proposte del Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 dicembre 1999, rese all'unanimità nella riunione del 14 settembre 2004;

Ritenuto opportuno attuare le proposte così come formulate;

Decreta:

Art. 1.

1. In via sperimentale, limitatamente al mese di dicembre 2004, ciascuna imbarcazione operante nei Compartimenti marittimi di Monfalcone Venezia e Chioggia autorizzata alla cattura dei fasolari è autorizzata al prelievo complessivo di tale prodotto non superiore a 6000 Kg, in deroga al quantitativo giornaliero stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 marzo 2001, ferme restando le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

Art. 2.

1. Alla lettera *c)* dell'art. 10 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 come modificata dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 2002 relativamente ai punti di sbarco per il Compartimento di Chioggia è aggiunto il seguente punto di sbarco: 5) zona di Chioggia: «banchina lato esterno canal lombardo».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 26 ottobre 2004

Il direttore generale: TRIPODI

04A11853

DECRETO 29 novembre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, nei territori danneggiati e la individuazione delle provvidenze concedibili sulla base delle specifiche richieste delle regioni e province autonome;

Visti il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, che modificano ed integrano alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'art. 16 abroga la precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Viste le indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero del 28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli interventi di soccorso avviate anteriormente all'abrogazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, della precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali e tromba d'aria del 26 novembre 2003 nella provincia di Brindisi;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Brindisi:

piogge alluvionali e tromba d'aria del 26 novembre 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Mesagne e Torre Santa Susanna.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A11753

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 28 ottobre 2004.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi. (Repertorio atti n. 790/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 28 ottobre 2004:

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 68 della citata legge n. 144/1999;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174/2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 (Rep. atti n. 660/CU) per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale e i successivi protocolli d'intesa siglati tra le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il MIUR e il MLPS e tra singole regioni e direzioni scolastiche regionali;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 gennaio 2004 (Rep. atti n. 1901) per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

Tenuto conto degli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona per il 2010, contenuti in Conclusioni della Presidenza Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000;

Vista la proposta di decisione relativa al quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), presentata al Parlamento europeo e al Consiglio dalla Commissione delle Comunità europee il 17 dicembre 2003;

Considerata la necessità di definire le condizioni per il riconoscimento, a livello nazionale e comunitario, dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, previsti dal citato accordo 19 giugno 2003;

Vista la proposta di accordo di cui all'oggetto, trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota del 30 luglio 2004;

Considerato che nell'incontro tecnico del 21 ottobre 2004, è stata esaminata una nuova proposta di accordo presentata dalle regioni, condivisa dai rappresentanti delle autonomie locali, e che nella stessa sede si è convenuto su alcune modifiche al testo;

Vista la nuova stesura del testo dell'accordo trasmesso dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 25 ottobre 2004;

Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome e i rappresentanti delle istituzioni locali, hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto;

Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

SANCISCE

il seguente accordo:

Premesso

che il presente accordo si colloca nell'attuale fase transitoria di attuazione della legge n. 53/2003;

che si conviene sui seguenti principi generali:

a) l'affermazione del diritto di ogni persona alla spendibilità delle certificazioni acquisite ed al riconoscimento dei crediti formativi nel sistema educativo di istruzione e formazione a livello nazionale. Tale diritto prevede l'accesso a percorsi di istruzione e formazione della persona che ha le competenze necessarie e sufficienti per poter proficuamente seguire il percorso scelto;

b) la salvaguardia dell'unitarietà del sistema educativo di istruzione e formazione, al cui scopo, nel quadro della normativa vigente, si confermano ed individuano dispositivi di certificazione condivisi, che, mettendo in trasparenza le competenze acquisite, permettano il riconoscimento delle stesse in termini di crediti per tutte le persone in sintonia con la realizzazione del quadro unico europeo per la trasparenza dei titoli e delle certificazioni;

c) la necessità di definire misure che valorizzino nella più ampia accezione possibile la qualifica ottenuta al termine dei percorsi sperimentali di cui all'accordo 19 giugno 2003, anche valorizzando al massimo la coerenza di indirizzo e facilitando la prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori;

d) la necessità di favorire la prosecuzione degli studi anche attraverso passaggi tra i sistemi formativi, sostenendo gli studenti con interventi integrativi e modalità di recupero dei debiti;

e) la necessità di estendere gli effetti del presente accordo anche a coloro che abbiano compiuto 18 anni di età, allo scopo di far conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone;

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane concordano che:

1) al fine di agevolare la comprensione reciproca tra i sistemi formativi, per l'attribuzione di significati

condivisi ai concetti che vi ricorrono e la conseguente coerenza dei dispositivi che ne discendono, si conviene di fare riferimento al «Glossario per l'educazione degli adulti», realizzato dall'INVALSI e dall'ISFOL, che ne curano congiuntamente l'aggiornamento in relazione agli sviluppi del quadro normativo comunitario e nazionale, soprattutto in materia di trasparenza delle qualifiche e delle competenze, nonché di riconoscimento dei crediti e della qualità della formazione;

2) per favorire il reciproco passaggio tra istituzioni scolastiche e formative, all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in attuazione degli accordi territoriali di cui al punto 7 dell'accordo quadro 19 giugno 2003, si ritengono necessarie, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, iniziative di sostegno, anche attraverso apposite attività didattiche che abbiano l'obiettivo di favorire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta;

3) le certificazioni, finali ed intermedie, attestano le competenze acquisite, anche con riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base già individuati con l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;

4) per il riconoscimento — tra i sistemi regionali e tra questi ed il sistema dell'istruzione — della certificazione delle qualifiche professionali rilasciate dalle regioni a conclusione dei percorsi formativi ed in particolare di quelli di cui al citato Accordo, si utilizza il modello *A*, parte integrante del presente accordo già sperimentato dalle stesse con riferimento al decreto del Ministero del lavoro 12 marzo 1996 relativo all'«Adozione degli indicatori minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale rilasciati dalle regioni e province autonome», ferme restando le eventuali determinazioni delle regioni in merito alla sua integrazione;

5) agli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima del conseguimento della qualifica, compresi coloro che interrompono i percorsi di formazione di cui al citato Accordo, è rilasciata la certificazione intermedia delle competenze comunque acquisite, secondo il modello di riferimento *B,* che costituisce parte integrante del presente accordo;

6) per favorire, in modo unitario, la spendibilità delle certificazioni intermedie, ai fini del riconoscimento di crediti in ingresso al percorso scelto dalla persona per il passaggio dalla formazione professionale all'istruzione si fa riferimento a quanto previsto dai modelli approvati con il decreto di cui dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000;

7) per facilitare e semplificare la prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori attraverso la valorizzazione della qualifica ottenuta in esito ai percorsi sperimentali triennali anche in coerenza con l'art. 191, comma 6 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli uffici scolastici regionali e gli assessorati competenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono definire, in via sperimentale e attraverso apposite intese, ambiti di corrispondenza che costituiscono un riferimento per le commissioni previste dal citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000; tali accordi valgono anche ai fini della realizzazione di quanto indicato al precedente punto 6). I risultati conseguiti dalla sperimentazione saranno considerati ai fini della loro generalizzazione in ambito nazionale previo accordo in Conferenza Unificata;

8) per il passaggio dai percorsi dell'istruzione ai percorsi della formazione professionale la definizione delle modalità di riconoscimento del credito formativo e della relativa attribuzione di valore, anche in relazione a quanto indicato all'art. 6 del decreto ministeriale 30 maggio 2001, n. 174, viene determinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dandone evidenza secondo elementi, che consentano la tracciabilità del processo, comprendenti quelli minimi specificati nel modello di cui all'allegato *C,* che costituisce parte integrante del presente accordo;

9) le persone in età di obbligo formativo o che abbiano compiuto i 18 anni possono accedere ai percorsi di formazione professionale, sulla base degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in contesti formali, non formali e informali, previo riconoscimento del credito formativo secondo il citato modello *C,* attraverso procedure trasparenti, individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; in tali procedure va previsto, ad un livello definito dalle stesse, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il coinvolgimento di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi interessati: istruzione, formazione, lavoro e l'attribuzione di valore anche ai titoli, alle attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza o alle autodichiarazioni;

10) la valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati secondo le procedure di cui al punto 9), in relazione agli obiettivi formativi del tipo di percorso in cui la persona chiede di essere inserita, con l'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta, da effettuarsi tramite modalità didattico-formative o azioni di accompagnamento tese a far ottenere il successo formativo;

11) la documentazione e le certificazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 8) e 9) concorrono alla composizione del Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 276/2003, sulla base dei relativi criteri generali definiti a livello nazionale con accordo in sede di Conferenza Unificata.

Roma, 28 ottobre 2004

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO A

Repubblica italiana (logo) Regione/Provincia Autonoma

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE*
Berufsbezeichnungszeugnis
Attestation de qualification professionnelle
Vocational Training Certificate

Conseguito in
Erworben in / Obtenu in /achieved in

PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

EXPERIMENTELLE WEGE IN DEM BEREICH DES SCHULSYSTEMS UND DER BERUFSBILDUNG
COURS EXPÉRIMENTAL DE ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONELLE
EXPERIMENTAL COURSES OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

(CONFERENZA STATO REGIONI, CITTA' E AUTONOMIE LOCALI - ACCORDO QUADRO 19 GIUGNO 2003)

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA / Qualifizierungsbezeichnung /
Dénomination de la qualification / Qualification

____

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE / Qualifizierungsniveau / Niveau de qualification /
Qualification level

Europeo: Secondo livello (Decisione del Consiglio 85/368/CEE)
Auf europäischer Ebene: Zweites Niveau (Entscheidung des Rates 85/368/CEE) /
Au niveau européen: second niveau (Décision du Conseil 85/368/CEE)
European level: Second level (Council Decision 85/368/EEC)

CONFERITO AL CANDIDATO / Dem Kandidaten erteilt / Attribué au candidat / Awarded to the candidate

____

Nato/a ____________________ il ____________________
Geboren in / Né à / Born in Am / Le / On

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA / Bildungsanstalt oder Bildungsträger / Organisation ou structure de formation / Vocational Training Institution/Education Provider

____

SEDE / Sitz / Lieu / Place ________________________________

Data / Datum / Date / Date____________________ Firma /Unterschrift/ Signature/ Signature

N° 000 20.... .
Ai sensi della legge n 845/78
In Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr 845/78 / Conformément aux loi n 845/78 /
In accordance with Law no 845/78

* Il presente attestato ha validità nazionale
Dieses Zeugnis ist auf nationaler Ebene gültig / Cette attestation est valable au niveau national /
This certificate is valid at national level

1 – Denominazione del corso / Bezeichnung des Kurses / Dénomination du cours / Name of the course

____

2 – Settore-Area professionale di riferimento / Sektor-Berufsbereich/ Secteur-Domaine professionnel de référence/ Sector-Vocational area of reference

2.1- Attività economica (codice e denominazione ISTAT – Classificazione ATECO 2002) / Wirtschaftliche Aktivität (Kode und Istat- Bezeichnung – Klassifizierung ATECO 2002) / Activité économique (Code et Dénomination Istat – Classification ATECO 2002) / Economic Activity (Istat Code and Title – ATECO classification 2002)

____

3 – Profilo professionale / Berufsbild / Profil professionnel / Vocational profile

3.1 – Denominazione del profilo / Bezeichnung der Kategorie / Dénomination du profil / Name of the profile ______________________________

____

3.2 – Riferimento alla Classificazione ISTAT delle Professioni (codice e denominazione) /Hinweis auf die Klassifizierung der Berufe von ISTAT (Kode und Bezeichnung) / Référence à la classification ISTAT des métiers (Code et Dènomination) / Reference to ISTAT classification of professions (Code and Title)

____

4 – Durata del corso / Dauer des Kurses / Durée du course / Length of the course

anni / Jahre / années / years ______________

mesi / Monate / mois / months ______________

ore / Stunden / heures / hours ______________

5 – Competenze acquisite / Erworbene Kompetenzen / Compétences acquises / Acquired competencies

5 1- di base / Grundkompetenzen / de base / Basic

____

____

____

- didattica dedicata (in ore) / Gewidmete Didaktik (in Stunden) / Didactique consacrée (en heures) / teaching time (hours)

  ____

5.2- tecnico-professionali e trasversali / Technisch-berufliche und transversale / technico-professionnels et transversales / Technical-professional and Transversal

____

____

____

- didattica dedicata (in ore) / Gewidmete Didaktik (in Stunden) / Didactique consacrée (en heures) / teaching time (hours)

  ____

6 – Percorso formativo / Lehrgang/Cours de formation/Vocational Training course

6.1- Contenuti del corso / Inhalte des Kurses /
Contenus du cours /contents of the course

____
____
____
____
____

6.2- Tirocinio / Lehre und praktische Ausbildung / Stage / Apprenticeship training

- durata (in ore) / Dauer *(in Stunden)* /
  durée *(en heures)* / length *(hours)* ______________________
- nome dell'organizzazione / Name der Organisation /
  Nom de l'organisation / Name of the Organisation ______________________
- sede di svolgimento / Ort und Sitz der Lehre / Lieu
  d'apprentissage / Place of apprenticeship training ______________________

6.3- Altre esperienze pratiche / Andere praktische Erfahrungen / expériences pratiques additionnelles/
Other practical experience

- durata (in ore) / Dauer *(in Stunden)* /
  durée *(en heures)* / length *(hours)* ______________________
- modalità / Andere Erfahrungsformen / Modalités / Kind of experience
  ____
- contesto di attuazione / Kontext / Contexte / Context ______________________

7 – Tipo di prove di valutazione finale / Typologie der Abschlußprüfungen /
Type d'épreuves d'évaluation finale / Final evaluation tests

- Colloquio / Kolloquium (mündlich) / Entretien / Oral exam ☐
- prove scritte / Schriftliche Prüfungen / épreuves écrites / written test ☐
- prova pratica o simulazione / Praktische Prüfung oder Simulierung / épreuve pratique ou simulation / Practical test or simulation ☐
- altro / Anderes / Autre / Other ☐

8 – Annotazioni integrative / Ergänzende Bemerkungen / Notes complémentaires / Other comments

____
____
____
____

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello di attestato di qualifica è adottato, in via sperimentale, a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003, allo scopo di favorirne la trasparenza dei percorsi e di armonizzare, a livello nazionale, il formato degli attestati, in coerenza con le indicazioni dell'Ue.

Livello di qualificazione

L'attestato corrisponde, di norma, al secondo livello della classificazione dell'Ue, con riferimento alla Decisione del Consiglio 85/368/CEE relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri.

1 - Denominazione del corso

Inserire il nome del corso anche se identico alla denominazione della qualifica.

2 – Settore/Area professionale di riferimento

Indicare l'attività economica secondo i codici e le denominazioni previste dalla classificazione ATECO-2002 (Classificazione delle Attività Economiche) dell'ISTAT.

3 - Profilo professionale

Descrivere sinteticamente le attività e le competenze inerenti la qualifica. Inserire il riferimento ai codice e alla denominazione previsti dalla Classificazione delle Professioni dell'ISTAT – CP-2001 (dal IV al VII gruppo).

4 - Durata del corso

Indicare la durata del corso in anni e ore; se necessario, specificare anche la durata in mesi.

5 - Competenze acquisite

Ai fini della certificazione, con il termine "competenze", sono indicati gli esiti formativi.

5.1 - Di base

Riguardano le competenze acquisite in relazione alle aree dei linguaggi, scientifica, tecnologica, storico-socio-economica, previste dal documento tecnico allegato all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004.

5.2 - Tecnico/professionali e Trasversali (non essendo prevista una didattica dedicata, l'acquisizione delle competenze trasversali andrà descritta unitamente alle competenze tecnico/professionali)

Riguardano:

a. le competenze acquisite in relazione ai contenuti direttamente connessi alla qualifica
b. le competenze acquisite (comunicative, relazionali, di *problem solving*, ecc), che consentono allo studente di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace

6 - Percorso formativo

6.1 – contenuti: va riportata la struttura del piano di studio seguito dallo studente, con riferimento ai contenuti essenziali

6.2 - tirocini. lo stage è da comprendere all'interno di tale voce

6.3 - altre esperienze pratiche. Definire il tipo di esperienza pratica svolta all'esterno della struttura formativa (es visite aziendali, altro specificare...)

Annotazioni integrative aggiungere ulteriori informazioni che contribuiscono a migliorare la trasparenza dei percorsi formativi (es. metodologie didattiche, architettura dei corsi, modularità, formazione a distanza, autoistruzione, docenza, ecc.).

MODELLO *B*

Provincia (1) /Regione
CERTIFICATO (2) DI COMPETENZE
Kompetenzennachweis
Attestation de compétences
Competencies certificate

rilasciato a
(verliehen an/Attribuè au candidat/Awarded to candidate (Issued to..)

____

nat___ a_______________________________.il_______________________________

(geboren in/Né à/Born in) *(am/Le/On)*

nell'ambito del percorso formativo denominato
(im Rahmen des Lehrgangs für /Denomination du cours/Course name)

____

Organismo di formazione attuatore del percorso formativo
(Bildungsanstalt oder- träger/Organization ou structure de formation/Vocational structures-organizations)

____

Sede
(Sitz/Lieu/Place) ______________________________

Istituto Scolastico (3)
*(Schulanstalt /Institute/ Institut)*______________________________

Sede
(Sitz/Lieu/Place) ______________________________

____

FIRMATO (4) DAI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA, COSÌ COME INDIVIDUATE DALLE SINGOLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

3. COMPETENZE ACQUISITE (*Erworbene Kompetenzen/Acquired competencies/Compétences acquéris*)

3.1 Competenze di base (*Grundkompetenzen/Base Competencies/Compétences de base*) (9)

AREA (*Lernfeld-Bereich)(Area)(Aire*)	COMPETENZA RAGGIUNTA (10) (Erreichte Kompetenz/Achieved competence , Compétence atteinte)	STRUMENTI DI VERIFICA (11) (*Prüfverfahren/Check instruments/ Moyens de vérification)*
LINGUAGGI (*Sprachen/Languages/Langages*)		
TECNOLOGICA (*Technik/Technology/technologique*)		
SCIENTIFICA (*Wissenschaften/Scientific/Scientifique*)		
STORICO-SOCIO-ECONOMICA (*Geschichte-Sozialwissenschaften-Wirtschaft/Historical – Social – Economical/ historico-socio-économique*)		
Altro (*Anderes/Other/ Autre*)		

3 2 Competenze tecnico professionali e trasversali (12)
(Fachberufliche u. Schlüsselkompetenzen/Technical- professional and transversal competencies/ Compétences technique – professionnelles et transversales)

AREA/SETTORE *(Lernfeld/Bereich - Area/Sector - Aire/Secteur*	COMPETENZA RAGGIUNTA *(Erreichte Kompetenz/Achieved competence / Compétence atteinte*	STRUMENTI DI VERIFICA *(Prüfverfahren/ Check instruments/Moyens de vérification)*

4 ALTRE MODALITA' DI APPRENDIMENTO (13) *(Weitere Lernformen/Alternative learning approaches/Autres modalités d'apprentissage)*

STAGE/TIROCINIO PRATICO
(Praktikum/Stage pratique/Practical apprenticeship)

Durata (espressa in ore) ______________________
(Dauer(in Stunden)/durée (exprimée en heures)/ length (in hours)

Nome dell'organizzazione
____
(Name der Organisation/nom de l'organisation/ name of the organisation)

Sede di svolgimento
____
(Ort der Lehre/ lieu d'apprentissage/ location of apprenticeship)

AUTOFORMAZIONE *(Selbstorganisiertes Lernen/ Self training/ Autoformation)*

ALTRO *(Anderes/Other/ Autre)*
____

5. ANNOTAZIONI / INTEGRAZIONI (14) *(Anmerkungen u Ergänzungen/Notes/Integrations/ Notes/Integrations)*

LEGENDA DEL MODELLO B

CERTIFICATO DI COMPETENZE INTERMEDIO

(1) PROVINCIA	Se il procedimento è provincializzato
(2) CERTIFICATO	Il Certificato delle competenze ha validità nazionale. Costituisce l'esito di un processo di riconoscimento di competenze acquisite al termine di una o più unità formative di un percorso formativo. Non è sostitutivo delle certificazioni, rilasciate previo esame finale, previste dai diversi sistemi regionali, né di certificazioni previste da accordi nazionali (come, ad esempio, la *certificazione intermedia* approvata per i corsi IFTS). Il certificato deve essere compilato in tutte le sue parti con la sola eccezione della sezioni 1 e 5.
(3) ISTITUTO SCOLASTICO	L'Istituto scolastico va indicato solo nel caso in cui il percorso preveda per la sua gestione, un parternariato integrato con l'istruzione.
(4) FIRMA/E	Firma il certificato il Responsabile della procedura di validazione, così come individuato dalle normative delle singole Regioni e Province autonome.
(5) PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO	Il profilo professionale deve essere indicato quando nella sua completezza costituisce l'obiettivo del percorso, ovvero quando l'insieme di competenze di esito del percorso siano chiaramente riferite ad un insieme di attività che descrivono lo svolgimento di funzioni e ruoli riconosciuti dal mercato del lavoro in relazione ai propri fabbisogni. (Cfr. Glossario INVALSI). Nei casi in cui il percorso formativo abbia per obiettivo la formazione di competenze più generali o che intersecano diversi profili, il dato non deve essere indicato.

(6) UNITA' FORMATIVA

Il termine viene assunto in una accezione ampia, in cui trovano spazio le possibili articolazioni e/o soluzioni modulari dei percorsi (siano esse U.F.C., o "Unità di Apprendimento", o altro) che non rispondano a criteri esclusivamente disciplinari (non si tratta pertanto di "Unità didattiche" o disciplinari).

Per Unità Formativa, infatti, si intende un'articolazione del percorso

a) in grado di identificare _le_**mete formative intermedie**, coerenti con gli obiettivi di esito dell'intero percorso;
b) che contiene gli obiettivi specifici di apprendimento necessari all'acquisizione delle **competenze** certificate.

L'insieme delle Unità Formative permette il raggiungimento delle competenze di esito del percorso.

La struttura autoconsistente di ogni U.F. è funzionale alla *certificabilità* dei risultati intermedi di apprendimento. .

E' dunque uno strumento che consente la composizione e l'erogazione di un'offerta educativa e formativa flessibile e adeguata al contesto.

(7) ORE

Le ore sono riferite ad ogni Unità formativa e non ai singoli contenuti delle stesse.

(8) CONTENUTI

I contenuti dell'Unità Formativa non devono essere generici, ma riferiti alle **conoscenze** ed alle **abilità** ("obiettivi specifici di apprendimento") che sono condizione per lo sviluppo delle **competenze**. Ad ogni Unità formativa, pertanto, devono essere associati i relativi contenuti, la cui quantità e qualità contribuiscono a "specificare" lo spessore dell'unità formativa stessa, garantendone la trasparenza.

Il mero possesso di contenuti "disciplinari" non può considerarsi il traguardo del processo formativo, che è da rinvenirsi, invece, nell'utilizzazione teorica e pratica delle conoscenze.

Considerare i contenuti non fine del processo formativo ma strumento per formare competenze, non ne riduce l'importanza, ma "costringe" ad utilizzarli diversamente, al fine anche di sollecitare ad individuare negli statuti, nei linguaggi e negli oggetti delle discipline i nuclei fondanti, le categorie costitutive, i momenti più efficacemente formativi utili ad agevolare la costruzione di una persona "competente".

(9) COMPETENZE DI BASE

Con riferimento a quanto definito nell'Accordo Stato- Regioni del 15/01/2004

(10) COMPETENZA RAGGIUNTA	Per "competenza raggiunta" si intende il possesso verificato delle abilità, conoscenze, comportamenti ed altre risorse individuali che, agiti insieme, permettono alla persona di raggiungere il risultato, attraverso l'efficace presidio di un compito o attività complessa. La competenze vanno distinte in competenze di base (come individuate dagli standard nazionali) e tecnico professionali e trasversali.
(11) STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI	Si intendono sia le tipologie di prove, sia le modalità utilizzate per verificare l'apprendimento dei contenuti delle Unità formative e lo sviluppo coerente delle competenze. Occorre specificare le tipologie di prove, tra: • Colloquio • Prova scritta • Prova strutturata (specificarne la natura) • Esercitazione in laboratorio • Soluzione problemi • Simulazione • altro (specificare
(12) COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI	L'acquisizione delle competenze trasversali deve essere descritta unitamente alle competenze tecnico/professionali, dal momento che esse vengono acquisite nell'ambito del percorso complessivo e non possono essere oggetto di certificazione a sé stante; pertanto, il gruppo di competenze tecnico-professionali e trasversali riguardano: • le competenze acquisite in relazione ai contenuti direttamente connessi al settore di riferimento. • le competenze acquisite (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc...), che consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace.
(13) MODALITA' NON TRADIZIONALI DI APPRENDIMENTO	Si intendono le tipologie diverse dalla lezione frontale e dal percorso formativo in aula
(14) ANNOTAZIONI/ INTEGRAZIONI	Da indicarsi solo se previste dal sistema regionale

MODELLO C[1]

(Logo DELL'ORGANISMO DI FORMAZIONE)

ATTESTAZIONE DI
RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN INGRESSO
AL PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

rilasciato da (organismo di formazione) ______________________________

al (allievo/a) ______________________________

nat ____________ il ______________

ai fini dell'ingresso al percorso di formazione

denominato______________________________

finalizzato al conseguimento della qualifica______________________________

nel Settore/Area professionale______________________________

LA COMMISSIONE

sulla base della documentazione presentata dall'interessato e delle valutazioni effettuate

riconosce i seguenti crediti per l'ingresso al percorso formativo sopra indicato

CREDITI riconosciuti con riferimento alle competenze[2]	CONTESTI DI ACQUISIZIONE[3]

e attesta

che il/la sig.____ ha le competenze per l'ammissione alla frequenza del percorso formativo sopra indicato relativamente alla annualità
☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°
(specificare eventualmente se ad annualità già in corso)____________________________

con le seguenti integrazioni[4]:

____
____
____
____
____
____

e con le seguenti misure di accompagnamento[5]

____
____
____
____
____
____

FIRMATO DAI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA, COSÌ COME INDIVIDUATE DALLE SINGOLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AI SENSI DEL PUNTO 8 DELL'ACCORDO

Luogo e data del rilascio
Timbro

____

NOTE

[1] Il presente modello è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi al sistema della formazione professionale dall'apprendistato e dalle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore ed anche ai fini dei passaggi interni nella formazione professionale

[2] Il riconoscimento dei crediti si riferisce alle competenze acquisite e si traduce in forme di riduzione / personalizzazione del nuovo percorso formativo in ingresso.

[3] Per ogni credito riconosciuto, indicare il contesto di acquisizione della relativa competenza tra quelli di seguito elencati:

- istituzioni scolastiche
- agenzie formative
- apprendistato
- enti certificatori
- attività lavorativa
- autoformazione
- altro

[4] Indicare le eventuali integrazioni richieste ai fini di una proficua prosecuzione dell'attività formativa

[5] Indicare le eventuali misure di accompagnamento che consentono allo studente un proficuo inserimento

04A11383

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, dalle ore 12 alle 12,30 del 3 novembre 2004, il parziale mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 12 alle 12,30 nella giornata del 3 novembre 2004 per corso di formazione del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1805 dell'8 novembre 2004 e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 10 novembre 2004 - prot. n. 4745, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 24 novembre 2004

Il direttore regionale: TIEZZI

04A11684

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2004.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 110, comma 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di ottobre 2004, come segue:

MEDIE MENSILI IN EURO RIFERITE AL MESE DI OTTOBRE 2004

Cambi calcolati dall'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantita di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFA	115	59,3259
ALBANIA	Lek	ALL	47	125,337
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	90,0266
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	108,414
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35968
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,2327
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,67737
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,707
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	693,026
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,23564
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,70494
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	20	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	6129,75
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,24897
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,470855
BANGLADESH	Taka	BDT	174	74,3483
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,48544
BELGIO	Franco Belga	BEF	4	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,48008
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,24897
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	57,1665
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo	BYR	263	2715,59
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,0393
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,95583
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5,88726
BRASILE	Real	BRL	234	3,56167
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,0941
BULGARIA	Lev	BGL	45	-
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95586
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1342,85
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4805,54
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,56005
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,711
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,02415
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	31,4913
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	6	-
CENTRAFRICANA (Repub	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	758,123
CINA (Repubblica Popolare	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,3406

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantita di valuta per 1 euro
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,575948
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3187,71
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,967
CONGO (Repubblica Demo	Nuovo Zaire	ZRN	227	-
CONGO (Repubblica Demo	Franco Congolese	CDF	261	521,032
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,74773
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1426,19
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	546,604
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,53209
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	28,7262
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,43785
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35968
DOMINICANA (Repubblica	Peso Dominicano	DOP	116	39,0041
ECUADOR	Sucre	ECS	76	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,74201
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,9284
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,58745
ERITREA	Nakfa	ERN	243	16,861
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,5415
FALKLAND o MALVINE (Is	Sterlina Falkland	FKP	146	0,69144
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,17099
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	70,3585
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	23	-
FONDO MONETARIO INT	DSP	XDR	188	0,803918
FRANCIA	Franco Francese	FRF	5	-
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	35,6682
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,29455
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	42	-
GERMANIA (Repub Demo	Marco DDR	DDM	134	-
GHANA	Cedi	GHC	111	11181
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	75,9088
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	135,971
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,69144
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	215,785
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,884264
GRECIA	Dracma Greca	GRD	30	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35968
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,84956
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	3173,86
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	223,564
HAITI	Gourde	HTG	151	43,8018
HONDURAS	Lempira	HNL	118	23,1141
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,72838
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	57,1665
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	11353,7
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	10945,1

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantita di valuta per 1 euro
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1824,74
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	60	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	87,5805
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,56356
ITALIA	Lira Italiana	ITL	18	-
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	166,238
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	101,3
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	53,1377
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,367584
LAOS	Kip	LAK	154	9794,32
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,98611
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,668995
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1890,07
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	63,4772
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,6423
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	56	-
MACAO	Pataca	MOP	156	10,0202
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,7018
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	12804,4
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	133,507
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,74565
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,9048
MALI	Franco Mali	MLF	159	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,429705
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0262
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	321,173
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	35,6841
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,2308
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15,3407
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1504,02
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	25726,1
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,01836
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,98611
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	89,9256
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	20,1814
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	81	165,058
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,2349
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,82798
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	14	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,480848
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	74,9876
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,24897
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,91735
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7478,58
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,14977
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,252
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,31822
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	13	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,54622
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,69144

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantita di valuta per 1 euro
ROMANIA	Leu	ROL	131	41082
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	36,2791
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	701,094
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,36457
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,47828
SANT ELENA	Sterlina S Elena	SHP	207	0,69144
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	11135,6
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	75,3866
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,48841
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	2941,31
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,09468
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	64,5573
SISTEMA MONETARIO EU	Ecu	ECU	197	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	39,9968
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,907
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	3609,78
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	24	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	129,664
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35968
ST. VINCENT E GRENADI	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35968
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35968
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,24897
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,98611
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	324,33
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	-
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,37221
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,06197
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,5426
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,98611
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,84806
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	42,1609
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1311,25
THAILANDIA	Baht	THB	73	51,5631
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,51119
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,7379
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,56142
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1860247
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6429,68
U.R.S.S. (Cambi di mercato	Rublo	SUR	991	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	64	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,63661
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2157,4
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	246,69
UNIONE MONETARIA EUI	Euro	EUR	242	1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	33,9036
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1302,62
VANUATU	Vatu	VUV	208	141,707
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2392,02
VIETNAM	Dong	VND	145	19674,4
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	228,299
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	6015,21
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	6815,38

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore centrale: BUSA

04A11776

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2004.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di San Benedetto del Tronto.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 23891 del 13 ottobre 2004 della direzione regionale per l'Abruzzo, Molise e Marche relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di San Benedetto del Tronto;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.
Istituzione e attivazione
dell'ufficio delle dogane di San Benedetto del Tronto

A far data dal 9 dicembre 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di San Benedetto del Tronto, dipendente dalla direzione regionale per l'Abruzzo, Molise e Marche.

Alla data di cui al comma 1 è soppressa la dogana di San Benedetto del Tronto.

L'ufficio delle dogane di San Benedetto del Tronto ha competenza territoriale su tutta la provincia di Ascoli Piceno.

L'ufficio delle dogane di San Benedetto del Tronto assume le competenze della soppressa dogana di San Benedetto del Tronto e, relativamente alla provincia di Ascoli Piceno, della circoscrizione doganale di Ancona e dell'ufficio tecnico di Finanza di Ancona.

La circoscrizione doganale di Ancona e l'ufficio Tecnico di Finanza di Ancona mantengono la competenza territoriale sulle province di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di San Benedetto del Tronto vengono attribuite le specifiche competenze del Direttore della soppressa dogana di San Benedetto del Tronto e, relativamente alla provincia di Ascoli Piceno, del direttore della circoscrizione doganale di Ancona e del direttore dell'ufficio tecnico di Finanza di Ancona.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di San Benedetto del Tronto è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento di Amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di San Benedetto del Tronto assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli Uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 1° dicembre 2004

Il direttore: GUAIANA

04A11852

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2004.

Fusione per incorporazione di Sanpaolo Vita S.p.a. e Fideuram Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. in Assicurazioni internazionali di previdenza S.p.a., in breve A.I.P. S.p.a. (già Noricum Vita S.p.a.). (Provvedimento n. 2316).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, primo comma, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima parere al presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1987 ed i successivi provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciati a Noricum Vita S.p.a. (già Compagnia assicuratrice prev. I.A.A.C. S.p.a.), con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156;

Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1986 ed i successivi provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciati a Sanpaolo Vita S.p.a. (già Polaris Vita S.p.a.), con sede in Milano, via U. Hoepli, 10;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciate a Fideuram Vita S.p.a., con sede in Roma, via E. Quirino Visconti, 80 ed il successivo provvedimento ISVAP del 3 dicembre 2003 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di cui al punto *a)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Viste le istanze in data 30 giugno 2004 e la relativa documentazione allegata, con le quali le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Sanpaolo Vita S.p.a. e Fideuram Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. in Noricum Vita S.p.a., delle relative modalità e delle nuove norme statutarie, nonché i documenti integrativi e modificativi forniti da ultimo in data 10 novembre 2004;

Viste le delibere assunte in data 30 giugno 2004 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di Sanpaolo Vita S.p.a., Fideuram Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. e Noricum Vita S.p.a. nonché dall'assemblea speciale degli azionisti privilegiati della medesima Fideuram Vita S.p.a. tenutasi in pari data che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione per Sanpaolo Vita S.p.a. e Noricum Vita S.p.a. e dalla data di efficacia della fusione per Fideuram Vita S.p.a.;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Roma, Milano, e Torino in data 1° e 5 luglio 2004;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame, le relative modalità e le nuove norme statutarie soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 18 novembre 2004;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione di Sanpaolo Vita S.p.a. e Fideuram Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. in Noricum Vita S.p.a. con sede in Torino, con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie della società incorporante, ivi compresa quella relativa alla modifica della denominazione sociale da Noricum Vita S.p.a. ad Assicurazioni internazionali di previdenza S.p.a., in forma breve A.I.P. S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A11509

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2004.

Fusione per incorporazione di Azzurra assicurazioni S.p.a. in Fondiaria-SAI S.p.a. (Provvedimento n. 2317).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'articolo 75, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, primo comma, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima parere al presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Fondiaria-SAI S.p.a. (già SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a.), con sede in Firenze, Piazza della Libertà n. 6 ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché il provvedimento ISVAP in data 5 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ad Azzurra assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta in data 5 luglio 2004 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Azzurra assicurazioni S.p.a. in Fondiaria-SAI S.p.a. e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi e modificativi forniti da ultimo in data 11 novembre 2004;

Viste le delibere assunte in data 29 luglio 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Azzurra assicurazioni S.p.a. e in data 8 settembre 2004 dal consiglio di amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese rispettivamente di Torino in data 9 agosto 2004 e di Firenze in data 14 settembre 2004;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 18 novembre 2004;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione di Azzurra assicurazioni S.p.a., con sede in Torino in Fondiaria-SAI S.p.a., con sede in Firenze, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A11510

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 novembre 2004.

Adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004, n. 239. (Deliberazione n. 200/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 novembre 2004

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);

il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004).

Visti:

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;

il documento per la consultazione 4 aprile 2002 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002);

la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02;

la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03 o linee guida);

la deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/04;

Considerato che:

l'art. 14, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che gli stessi decreti ministeriali abrogano e sostituiscono i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

l'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04, stabilisce che le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti;

l'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04, stabilisce inoltre che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas altre amministrazioni interessate provvedono a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma;

Considerato che:

la deliberazione n. 103/03 prevede che il termine di sessanta giorni previsto per la comunicazione al soggetto interessato dei risultati della verifica preliminare di conformità di specifici progetti alle Linee guida sia sospeso fino alla ricezione delle eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorità o dal soggetto da essa delegato e prorogato di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni, e che l'art. 5, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede che la verifica di conformità alle Linee guida sia effettuata dall'Autorità nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta;

l'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede che non sono ammissibili i progetti ai quali siano stati riconosciuti contributi in conto capitale in data antecedente alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti;

l'art. 10, comma 7, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso in Mtep, e il valore dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, degli stessi decreti, in capo ai distributori di cui all'art. 4, comma 1, dei medesimi decreti, entrambi riferiti all'anno precedente e che il valore di tale rapporto è funzionale all'operare del meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 11, degli stessi decreti;

l'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che i titoli di efficienza energetica siano emessi dal Gestore del mercato elettrico;

l'art. 4, comma 5, secondo capoverso, del decreto ministeriale elettrico e l'art. 4, comma 4, secondo capoverso, del decreto ministeriale gas, prevedono che gli eventuali effetti conseguiti con specifiche misure realizzate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono essere portati a riduzione delle quote degli obiettivi di competenza del distributore di cui ai medesimi decreti, a seguito di parere conforme dell'Autorità, ampliando dunque, rispetto a quanto previsto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001, il volume di risparmi energetici conseguiti prima dell'entrata in vigore degli obblighi di cui agli stessi decreti, che sono potenzialmente valorizzabili ai fini del conseguimento dei medesimi obblighi;

l'art. 3, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ha ridefinito, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti ministeriali 24 aprile 2001, la distribuzione temporale degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, dei medesimi decreti nel quinquennio di applicazione degli stessi;

l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, introduce nuove norme in materia di biomasse e di generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale;

l'art. 9, comma 1, primo paragrafo, del decreto ministeriale elettrico, e l'art. 9, comma 1, secondo paragrafo, del decreto ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai distributori di energia elettrica e dai distributori di gas naturale per la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, possano trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorità;

Ritenuto opportuno che:

sia necessario adeguare la deliberazione n. 103/03 al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dai decreti stessi, e al disposto dell'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04;

tali adeguamenti non comportino modifiche discrezionali alle scelte effettuate dall'Autorità con la deliberazione n. 103/03, bensi prevedono modifiche ed integrazioni tecniche necessarie per tener conto di quanto stabilito dai decreti 20 luglio 2004 e dalla legge n. 239/04;

Ritenuto altresi opportuno correggere alcuni errori materiali riscontrati nell'allegato *A* alla deliberazione n. 103/03;

Delibera:

1. Di adeguare il disposto dell'allegato *A* alla deliberazione n. 103/03 a quanto stabilito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dall'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04 e di correggere alcuni errori materiali riscontrati nel medesimo allegato, modificandolo come segue:

in tutto l'allegato, alle parole «24 aprile 2001» sostituire le parole «20 luglio 2004»;

in tutto l'allegato, alle parole «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sostituire le parole «Ministro delle attività produttive»;

in tutto l'allegato, alle parole «Ministro dell'ambiente» sostituire le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio»;

il comma 1.1, lettera *g)*, è sostituito dal seguente comma «decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

il comma 1.1, lettera *h)*, è sostituito dal seguente comma «decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

al comma 1.1, lettera *aa)*, le parole «comma 5 dei decreti ministeriali 24 aprile 2001» sono sostituite dalle parole «commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e all'art. 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004»;

al comma 5.5, primo capoverso, prima delle parole «Il valore del coefficiente correttivo di cui al comma 5.4» sono aggiunte le parole «Il contenuto delle schede tecniche di valutazione analitica di cui al comma 5.2 e»; al medesimo capoverso, la parola «potrà» è sostituita dalla parola «potranno»; al secondo capoverso, le parole «Il valore aggiornato del coefficiente si applica» sono sostituite dalle parole «Gli aggiornamenti si applicano»;

al comma 6.1, alle parole «programma di progetto e di misura» sono sostituite le parole «proposta di progetto e di programma di misura»;

al termine del comma 8.1 è aggiunta la seguente frase: «La corretta classificazione dei combustibili utilizzati nelle tipologie elencate nella tabella è a carico del soggetto titolare del progetto.»;

al comma 9.1, le parole «nel programma di progetto e di misura» sono sostituite dalle parole «nella proposta di progetto e di programma di misura»;

al comma 11.1, le parole «il programma di progetto e di misura» sono sostituite dalle parole «la proposta di progetto e di programma di misura»;

al comma 11.3, è eliminato il secondo capoverso;

al comma 13.1, lettera *a)*, e al comma 13.3, lettera *a)*, dopo le parole «informazioni relative al soggetto titolare» sono aggiunte le parole «di progetto»;

dopo il comma 13.7, sono aggiunti i seguenti commi:

13.8 «Per tutte le tipologie di progetto di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, dell'art. 3, comma 1, delle presenti Linee guida, al momento della presentazione di una richiesta di verifica e certificazione, il soggetto titolare di progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli interventi per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi, sono stati realizzati in conformità al dettato dell'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04.»;

13.9 «Per tutte le tipologie di progetto di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, dell'art. 3, comma 1, delle presenti Linee guida, al momento della presentazione di una richiesta di verifica e certificazione, il soggetto titolare di progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli interventi per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi, sono stati realizzati in conformità al dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.»;

al comma 14.4, alle parole «nel programma di progetto e di misura» sono sostituite dalle parole «nella proposta di progetto e di programma di misura»;

nel titolo dell'art. 16, prima delle parole «emissione» sono inserite le parole «Certificazione dei risparmi energetici e»;

al comma 16.1, alle parole «90 giorni» sono sostituite le parole «60 giorni»;

al comma 16.4, alle parole «il soggetto di cui all'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001» sono sostituite le parole «il Gestore del mercato elettrico»;

al comma 17.2, dopo le parole «la dimensione» aggiungere la parole «commerciale»;

al comma 17.3, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Ai fini della verifica di conseguimento del proprio obiettivo specifico annuale i distributori possono trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 ed il 31 maggio dell'anno successivo a quello di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera *e)*;

al comma 17.3, secondo capoverso, le parole «Nel periodo di validità» sono sostituite dalle parole «Nel suddetto periodo»;

i commi 17.4 e 17.5 sono cancellati;

prima del comma 18.1 è aggiunto il seguente comma:

18.1 «Le richieste di verifica preliminare di conformità di cui all'art. 11, comma 1, le proposte di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6, com-

ma 1, le prime richieste di verifica e certificazione dei risparmi di cui all'art. 12, commi, 2, 3 e 6, delle presenti Linee guida, possono essere presentate a decorrere dal 1º gennaio 2005.»;

al comma 18.1, dopo le parole «Nei casi in cui i distributori» sono aggiunte le parole «le società controllate dai medesimi distributori»; le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2004, la prima richiesta» sono sostituite dalle parole «entro il 31 luglio 2005, le relative richieste»; al termine del comma è aggiunta la seguente frase: «Fatto salvo quanto disposto al comma 18.4, ai fini della certificazione dei risparmi energetici conseguiti dai progetti di cui al presente comma valgono le disposizioni di cui alle presenti Linee guida.»;

il comma 18.2 è sostituito dal seguente comma:

18.3 «Per i progetti di cui al precedente comma, da valutarsi con metodologia a consuntivo, la proposta di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2005 ed il 28 febbraio 2005.»;

il comma 18.3 è sostituito dal seguente comma:

18.4 «Al fine di consentire la corretta quantificazione dei risparmi energetici conseguiti nel periodo antecedente il 31 dicembre 2004 dai progetti di cui al comma 18.2, il soggetto richiedente comunica:

a) nel caso di prima richiesta, l'anno nel corso del quale il progetto è stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *f)*;

b) nel caso di richieste successive alla prima, l'anno solare nel corso del quale sono stati conseguiti gli ulteriori risparmi oggetto della nuova richiesta.»;

nella tabella 1, sono eliminate le parole «sottoprodotti» ed è eliminata la ripetizione delle parole «coke da petrolio» nell'ultima riga della tabella medesima;

nella medesima tabella 1, al termine della nota *(a)* è aggiunta la seguente frase:

«Nei casi in cui il combustibile considerato non sia ritenuto classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di PCI adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *e)*, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004»; alla voce biomasse è aggiunta la nota *(b)* recante «Ammissibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004».

2. Di pubblicare l'allegato *A* alla deliberazione n. 103/03 nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente provvedimento.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 11 novembre 2004

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE, ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DEI DECRETI MINISTERIALI 20 LUGLIO 2004 E PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Titolo I

DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Art. 1.
Definizioni

1.1 Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le seguenti definizioni:

a) anno è un periodo di dodici mesi se non altrimenti specificato;

b) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

c) cliente partecipante è il cliente presso il quale viene realizzato almeno un intervento;

d) coefficiente di persistenza è un coefficiente percentuale di valore minore o uguale al 100% che tiene conto dell'impatto di fattori tecnici e comportamentali sul perdurare nel tempo dei risparmi di energia conseguiti attraverso gli interventi;

e) collaboratori sono i soggetti con i quali il soggetto titolare del progetto conclude accordi per la realizzazione del progetto medesimo;

f) data di avvio del progetto è la data in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima di cui al successivo art. 10;

g) decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1º settembre 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

h) decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1º settembre 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

i) decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono il decreto ministeriale elettrico e il decreto ministeriale gas di cui alle precedenti lettere *g)* e *h)*;

j) distributore è la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto dell'energia elettrica attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, ovvero in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;

k) gestore del mercato elettrico è il soggetto di cui all'art. 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l) intervento è l'intervento o la misura di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

m) metodi di valutazione sono i metodi di valutazione dei risparmi di cui all'art. 3, comma 3.1, lettere da *a)* a *c)*, delle presenti Linee guida;

n) obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto elettrico 20 luglio 2004 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 3, comma 1, del decreto gas 20 luglio 2004;

o) obiettivo specifico è la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;

p) progetto è una qualsiasi attività o insieme di attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso

la realizzazione presso uno o più clienti partecipanti di uno o più interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero attraverso la realizzazione presso un unico cliente partecipante di interventi valutabili con metodi di valutazione diversi;

q) risparmio lordo è la differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un intervento o di un progetto, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep);

r) risparmio netto è il risparmio lordo, depurato dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica e del mercato;

s) semestre è il periodo 1º gennaio-30 giugno o il periodo 1º luglio-31 dicembre di ciascun anno solare;

t) società di servizi energetici sono le società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi;

u) soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi è il soggetto che effettua le attività di cui all'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dai medesimi decreti e dalle presenti Linee guida;

v) soggetto titolare di un progetto è il distributore, la società da questo controllata, o la società di servizi energetici, che presenta l'eventuale richiesta di verifica preliminare di conformità di cui al successivo art. 11 e la richiesta di verifica e certificazione di cui al successivo art. 12; il soggetto titolare di un progetto risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto nei confronti del soggetto che è responsabile dello svolgimento delle attività di cui al successivo art. 12, inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui ai successivi articoli 13 e 14;

w) trimestre è il periodo 1º gennaio-31 marzo, 1º aprile-30 giugno, 1º luglio-30 settembre, 1º ottobre-31 dicembre, di ciascun anno solare;

x) unità fisica di riferimento è il prodotto, l'apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al successivo art. 4, comma 4.2;

y) unità fisica di riferimento incrementale è l'unità fisica di riferimento installata, nell'ambito del medesimo progetto, successivamente all'ultima richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi di cui all'art. 12, comma 12.1;

z) valutazione è la quantificazione dei risparmi conseguiti da un progetto o da un intervento;

aa) vita utile dell'intervento è il numero di anni previsti all'art. 4, commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e all'art. 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004.

Art. 2.
Ambito di applicazione

2.1 Le presenti Linee guida si applicano a tutti gli interventi e i progetti realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e avviati nel periodo di applicazione dei medesimi decreti, tenuto conto di quanto previsto al secondo periodo dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico e all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale gas.

2.2 I progetti devono essere proposti e realizzati garantendo la necessaria trasparenza e correttezza delle informazioni ai soggetti interessati, in modo non discriminatorio e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nelle attività della misura e della vendita di energia elettrica e di gas naturale e nell'offerta di servizi oltre il misuratore.

Art. 3.
Metodi di valutazione dei risparmi

3.1 Ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso ciascuna tipologia di intervento si distinguono:

a) metodi di valutazione standardizzata;

b) metodi di valutazione analitica;

c) metodi di valutazione a consuntivo.

3.2 I metodi di valutazione di cui al precedente comma, lettere *a)* e *b)*, sono sviluppati dall'Autorità in base a quanto previsto rispettivamente ai successivi articoli 4 e 5. I metodi di cui al precedente comma, lettera *c)*, si applicano esclusivamente ai progetti costituiti da uno o più interventi per i quali non sono disponibili metodi di valutazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma e devono essere applicati ai progetti costituiti da interventi valutabili con metodi di valutazione diversi.

Art. 4.
Metodi di valutazione standardizzata

4.1 I metodi di valutazione standardizzata consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell'intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette.

4.2 L'UFR e il risparmio specifico lordo annuo conseguibile per UFR (di seguito: RSL) vengono definiti per ogni tipologia di intervento dall'Autorità attraverso apposite schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate a seguito di consultazione dei soggetti interessati (di seguito: schede tecniche di valutazione standardizzata).

4.3 Il contenuto delle schede tecniche di valutazione standardizzata può essere aggiornato con provvedimento dell'Autorità alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, previa consultazione dei soggetti interessati. Le versioni aggiornate delle schede tecniche devono essere applicate ai progetti non ancora avviati alla data della loro pubblicazione.

4.4 Per i progetti standardizzati il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito della prima verifica e certificazione di cui al successivo art. 12, comma 12.2 è calcolato come prodotto del numero di UFR oggetto dell'intervento entro la fine del semestre con riferimento al quale la richiesta stessa è stata presentata e del RSL di cui al precedente comma 4.2, a decorrere dall'inizio del medesimo semestre.

4.5 Per i progetti standardizzati il risparmio lordo incrementale riconosciuto in seguito alle verifiche e certificazioni successive alla prima è calcolato come prodotto del numero di UFR incrementali oggetto dell'intervento o degli interventi durante il trimestre con riferimento al quale la richiesta è stata presentata e del corrispondente RSL di cui al precedente comma 4.2, a decorrere dall'inizio del medesimo trimestre.

4.6 Per i progetti standardizzati il risparmio netto riconosciuto nell'ambito delle verifiche e certificazioni di cui ai commi 4.4 e 4.5 è calcolato applicando al risparmio lordo di cui ai medesimi commi i seguenti coefficienti correttivi:

a) il coefficiente correttivo *a* che tiene conto dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica e del mercato;

b) il coefficiente correttivo *b* che tiene conto dei minori risparmi di energia conseguibili in caso di progetti che prevedono l'utilizzo di buoni acquisto o di buoni sconto.

A partire dal secondo anno di contabilizzazione si applica quanto previsto al secondo paragrafo del comma 4.9.

4.7 I valori dei coefficienti correttivi di cui al comma 4.6 sono fissati dall'Autorità nell'ambito delle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al comma 4.2. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, non si applicano coefficienti correttivi.

4.8 I valori dei coefficienti correttivi di cui al comma 4.7 possono essere aggiornati dall'Autorità sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato e a seguito di consultazione. I valori aggiornati dei coefficienti si applicano ai progetti non ancora avviati alla data dell'aggiornamento.

4.9 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti standardizzati sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento della verifica e certificazione nel quale sono stati contabilizzati per la prima volta. Il risparmio netto annuo riconosciuto a partire dal secondo anno di contabilizzazione dei risparmi è uguale al risparmio netto annuo riconosciuto per il primo anno, moltiplicato per un coefficiente di persistenza.

4.10 Il valore del coefficiente di persistenza di cui al comma 4.9, secondo paragrafo, è fissato dall'Autorità nell'ambito delle singole

schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al comma 4.2. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, tale valore è da intendere pari al 100%.

4.11 Il valore del coefficiente di persistenza può essere aggiornato con provvedimento dell'Autorità a seguito di consultazione. Il valore aggiornato del coefficiente di persistenza si applica ai progetti non ancora avviati alla data dell'aggiornamento.

Art. 5.
Metodi di valutazione analitica

5.1 I metodi di valutazione analitica consentono di quantificare il risparmio lordo conseguibile attraverso una tipologia di intervento sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l'intervento.

5.2 L'algoritmo di valutazione, i parametri da misurare e le modalità di misura di cui al comma 5.1 vengono indicati nell'ambito di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate dall'Autorità a seguito di consultazione dei soggetti interessati (di seguito: schede tecniche di valutazione analitica).

5.3 Per i progetti costituiti solo da interventi per i quali l'Autorità ha predisposto schede tecniche di valutazione analitica (di seguito: progetti analitici) il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito della prima verifica e certificazione di cui al successivo art. 12, comma 12.3, è contabilizzato con riferimento alla dimensione raggiunta dal progetto e ai valori dei parametri misurati nei dodici mesi precedenti. Il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito delle verifiche e certificazioni di cui al successivo art. 12, comma 12.5, è contabilizzato con riferimento alla dimensione raggiunta dal progetto e ai valori dei parametri misurati durante il periodo intercorso dalla precedente richiesta di verifica e di certificazione.

5.4 Per i progetti analitici il risparmio netto riconosciuto è calcolato applicando al risparmio lordo di cui al comma 5.3, un coefficiente correttivo *a*, per risparmi non addizionali, che tiene conto dei risparmi che si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto di cui l'intervento fa parte, per effetto dell'evoluzione tecnologica e di mercato. Il valore del coefficiente *a* è fissato dall'Autorità nell'ambito delle singole schede tecniche di valutazione analitica di cui al comma 5.2. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche tale coefficiente correttivo non si applica.

5.5 Il contenuto delle schede tecniche di valutazione analitica di cui al comma 5.2 e il valore del coefficiente correttivo di cui al comma 5.4 potranno essere aggiornati con provvedimento dell'Autorità sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato e a seguito di consultazione. Gli aggiornamenti si applicano ai progetti non ancora avviati alla data dell'aggiornamento.

5.6 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti analitici sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento della verifica e certificazione nel quale sono stati contabilizzati per la prima volta.

Art. 6.
Metodi di valutazione a consuntivo

6.1 I metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi.

6.2 La proposta di progetto e di programma di misura di cui al comma 6.1 deve essere presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni relative al soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell'ambito del progetto);

b) descrizione del progetto e dell'intervento o degli interventi previsti con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

c) descrizione del programma di misura che si propone di adottare per la valutazione dei risparmi lordi di energia primaria ascrivibili all'intervento o agli interventi in questione, inclusa una descrizione della strumentazione e delle modalità che si propone utilizzare per calcolare i risparmi attraverso la misura dei consumi di energia primaria prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurando i consumi dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso;

d) risparmio previsto e descrizione delle modalità per la determinazione del risparmio totale netto di energia primaria;

e) descrizione della documentazione che si propone di inviare ai fini di quanto previsto al successivo art. 13;

f) descrizione della documentazione che si propone di conservare ai fini di quanto previsto al successivo art. 14.

6.3 Al fine di facilitare la predisposizione della proposta di cui al precedente comma 6.1 l'Autorità pubblica nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it) una scheda tipo per la presentazione di tali proposte (di seguito: scheda tipo).

6.4 Possono essere presentate proposte di progetto e di programma di misura unicamente per le tipologie di intervento per le quali l'Autorità non abbia predisposto e pubblicato schede tecniche di valutazione standardizzata o analitica.

6.5 Il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi emette il parere relativamente alla proposta di progetto e di programma di misura entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 6.1. Nei casi in cui tale soggetto ritenga opportuno richiedere al titolare del progetto modifiche o integrazioni della proposta di progetto e di programma di misura, o effettuare approfondimenti, il termine di cui al paragrafo precedente viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste e viene prorogato di trenta giorni dalla data di ricezione di tali informazioni. Trascorsi i termini di cui sopra la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata.

6.6 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti costituiti da interventi che devono essere valutati con metodi di valutazione a consuntivo (di seguito: progetti a consuntivo) sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dalla data da cui decorre il risparmio, come verificata dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione.

Art. 7.
Valutazione delle campagne di formazione, informazione promozione e sensibilizzazione dei clienti finali

7.1 Ai progetti che comprendono la realizzazione di campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione dei clienti finali di sostegno a altre tipologie di interventi, finalizzate ad informare i clienti che hanno aderito al progetto sulle modalità di corretta gestione e manutenzione dei prodotti, apparecchi e componenti installati e che soddisfano i requisiti di cui al successivo comma 7.2, lettere da *a)* a *b)*, è riconosciuto un risparmio addizionale pari al 5% del risparmio totale netto riconosciuto all'intervento al quale la campagna si riferisce, a conclusione delle verifiche e dei controlli di cui rispettivamente all'art. 12, comma 12.1, e all'art. 14, comma 14.1.

7.2 Le campagne di cui al comma 7.1 danno luogo al riconoscimento del risparmio incrementale di cui al medesimo comma se rispettano i seguenti requisiti per l'ammissibilità:

a) illustrano in modo chiaro ed esaustivo le modalità di utilizzo e manutenzione dei prodotti, componenti o apparecchi installati nell'ambito del progetto;

b) sono realizzate attraverso mezzi informativi idonei ed efficaci (segnatamente: brochure, materiale audio-visivo, corsi di formazione e informazione).

Art. 8.
Poteri calorifici inferiori dei combustibili

8.1 Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui all'art. 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, vengono applicati i valori di potere calorifico inferiore riportati nella tabella 1.

8.2 I valori di cui al comma 8.1 possono essere aggiornati dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

Titolo II

PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI

Art. 9.
Preparazione dei progetti

9.1 I soggetti titolari dei progetti devono ottenere eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente e assicurare la conformità dei progetti al disposto dell'art. 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla normativa tecnica specificata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata e analitica di cui rispettivamente all'art. 4, comma 4.2, e all'art. 5, comma 5.2, delle presenti Linee guida o nella proposta di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1.

Art. 10.
Dimensione minima

10.1 I progetti standardizzati devono avere una dimensione tale da permettere un risparmio non inferiore a 25 tep/anno.

10.2 I progetti analitici devono aver generato nel corso dei primi dodici mesi di misurazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 5.1, un risparmio non inferiore a 100 tep nel caso di progetti i cui titolari sono distributori che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e un risparmio non inferiore a 50 tep nel caso di progetti i cui titolari sono soggetti diversi.

10.3 I progetti a consuntivo devono aver generato nel corso dei primi dodici mesi della misura di cui all'art. 6, comma 6.1, un risparmio non inferiore a 200 tep nel caso di progetti i cui titolari sono distributori che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e un risparmio non inferiore a 100 tep nel caso di progetti i cui titolari sono soggetti diversi.

10.4 I progetti che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti commi, non sono ammissibili ai fini della presentazione della richiesta di cui all'art. 12, commi 12.2, 12.3, della richiesta di cui all'art. 12, comma 12.6 limitatamente alla presentazione della prima richiesta di verifica e di certificazione, e di quanto previsto all'art. 16, comma 16.1.

Art. 11.
Richiesta di verifica preliminare di conformità

11.1 I soggetti di cui all'art. 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 possono richiedere all'Autorità o ad un soggetto da essa delegato di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni delle presenti Linee guida, limitatamente ai progetti a consuntivo. La verifica preliminare di conformità non impegna l'Autorità, o il soggetto da essa delegato, né ad approvare la proposta di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1, né a certificare i risparmi di energia primaria conseguiti dal progetto per il quale è stata presentata la richiesta di verifica, senza procedere alle necessarie verifiche e controlli della documentazione predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 e alle certificazioni di cui all'art. 16, comma 16.1.

11.2 La richiesta di verifica preliminare deve essere corredata, come minimo, dalle seguenti informazioni:

a) informazioni su soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto);

b) descrizione dell'intervento o degli interventi previsti dal progetto con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

c) informazioni sui potenziali clienti partecipanti ai quali il progetto si rivolge, e da ogni altra informazione ritenuta utile dal soggetto titolare del progetto.

11.3 I risultati della verifica preliminare di conformità vengono comunicati al soggetto interessato dall'Autorità, o dal un soggetto da essa delegato, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 11.2.

Titolo III

VERIFICHE E CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI

Art. 12.
Richiesta di verifica e di certificazione

12.1 Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti titolari dei progetti inviano al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi una richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al successivo art. 13.

12.2 I soggetti titolari dei progetti standardizzati presentano la prima richiesta di verifica e di certificazione entro trenta giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto la dimensione minima (di seguito: prima richiesta di verifica e di certificazione).

12.3 I soggetti titolari dei progetti analitici presentano la prima richiesta di verifica e di certificazione entro trenta giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto un risparmio di energia complessivo corrispondente alla dimensione minima.

12.4 Per i progetti standardizzati le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima sono presentate entro trenta giorni dalla fine del trimestre nel quale sono state oggetto dell'intervento le UFR incrementali. Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, in assenza di richieste di verifica e di certificazione successive alla prima si assume che il numero di UFR oggetto del progetto non sia variato rispetto a quanto dichiarato nella richiesta precedente.

12.5 Per i progetti analitici le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima possono essere presentate ogni trimestre, entro trenta giorni dalla fine dello stesso ma almeno una volta l'anno.

12.6 Per i progetti a consuntivo i tempi di presentazione delle richieste di verifica e di certificazione sono stabiliti nel programma di misura approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del medesimo art. 6, comma 6.1.

Art. 13.
Documentazione da trasmettere per le verifiche e le certificazioni

13.1 Per i progetti standardizzati la documentazione di cui al precedente art. 12, comma 12.1, da allegare alla prima richiesta di verifica e di certificazione deve includere almeno:

a) informazioni relative al soggetto titolare di progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto); per le società di servizi energetici di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *t)*, tale documentazione deve includere anche una copia dello statuto societario;

b) descrizione dell'intervento o degli interventi inclusi nel progetto con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

c) informazioni relative ai principali collaboratori al progetto: nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nel progetto;

d) data di avvio del progetto;

e) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione, includendo almeno le seguenti informazioni:

numero di UFR oggetto dell'intervento che producono risparmi nel periodo temporale considerato;

risparmio specifico lordo per UFR così come determinato dall'Autorità nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui all'art. 4, comma 4.2;

risparmio totale lordo attribuibile all'intervento nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

eventuali coefficienti correttivi di cui all'art. 4, comma 4.6;

coefficiente di persistenza di cui all'art. 4, comma 4.9, secondo paragrafo;

eventuali risparmi addizionali riconosciuti ai sensi dell'art. 7, comma 7.1;

risparmio totale netto attribuibile all'intervento nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

f) risparmio totale netto attribuibile al progetto nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione.

13.2 Per le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima presentate per progetti standardizzati la documentazione di cui all'art. 12, comma 12.1, deve riguardare:

a) eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui al comma 13. 1, lettere *a)* e *c)*;

b) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione includendo, come minimo, informazioni sul numero di UFR incrementali oggetto dell'intervento rispetto a quelle già dichiarate nella precedente richiesta di verifica e di certificazione.

13.3 Per i progetti analitici la documentazione di cui all'art. 12, comma 12.1, da allegare alla prima richiesta di verifica e di certificazione deve includere almeno:

a) informazioni relative al soggetto titolare di progetto (nome o ragione sociale, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto);

b) descrizione dell'intervento o degli interventi inclusi nel progetto con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

c) informazioni relative ai principali collaboratori al progetto: nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto;

d) data di avvio del progetto;

e) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la certificazione includendo almeno le seguenti informazioni:

numero di interventi realizzati e valori misurati dei parametri per i quali le schede prevedono la misurazione diretta, entrambi riferiti al periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

risparmio specifico lordo determinato sulla base dell'applicazione delle schede tecniche di valutazione analitica di cui all'art. 5, comma 5.2;

risparmio totale lordo attribuibile all'intervento nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

eventuale coefficiente correttivo di cui all'art. 5, comma 5.4;

eventuali risparmi addizionali riconosciuti ai sensi dell'art. 7, comma 7.1;

risparmio totale netto attribuibile all'intervento nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

f) risparmio totale netto attribuibile al progetto nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione.

13.4 Per le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima presentate per progetti analitici la documentazione di cui all'art. 12, comma 12.1, deve riguardare:

a) eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui al comma 13.3, lettere *a)* e *c)*;

b) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione includendo le seguenti informazioni minime:

valori misurati dei parametri per i quali le schede prevedono la misurazione diretta, per gli interventi già inclusi nella precedente richiesta di verifica e di certificazione;

numero di interventi addizionali realizzati rispetto a quelli già dichiarati nella precedente richiesta di verifica e di certificazione e relative informazioni quantitative sui valori misurati dei parametri per i quali le schede prevedono la misurazione diretta.

13.5 Le informazioni di cui ai commi 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, per ognuna delle tipologie di intervento per le quali sono state definite schede di valutazione standardizzata o di valutazione analitica, devono essere comunicate al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, per mezzo delle schede di rendicontazione pubblicate nel sito internet dell'Autorità (www. autorita.energia. it).

13.6 Per i progetti a consuntivo, la documentazione di cui all'art. 12, comma 12.1, deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato della presentazione, a quanto previsto nel programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1.

13.7 Per i progetti che prevedono campagne di formazione e informazione di cui all'art. 7, comma 7.1, la documentazione di cui all'art. 12, comma 12.1, deve anche contenere la descrizione dei contenuti della campagna e degli strumenti e dei canali informativi utilizzati.

13.8 Per tutte le tipologie di progetto di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 3, comma 3.1, delle presenti Linee guida, al momento della presentazione di una richiesta di verifica e certificazione, il soggetto titolare di progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli interventi per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi, sono stati realizzati in conformità al dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

13.9 Per tutte le tipologie di progetto di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 3, comma 3.1, delle presenti Linee guida, al momento della presentazione di una richiesta di verifica e certificazione, il soggetto titolare di progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli interventi per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi, sono stati realizzati in conformità al dettato dell'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04.

Art. 14.
Documentazione da conservare e controlli a campione

14.1 Il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi effettua, anche a campione, i controlli previsti dall'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione ed emissione dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 16, comma 16.1 delle presenti Linee guida siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni dei medesimi decreti e alle Linee guida e secondo quanto dichiarato ai sensi del precedente art. 13.

14.2 Al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente art. 13.

14.3 Per i progetti standardizzati e analitici la documentazione di cui al comma 14.2 deve essere idonea a comprovare, per mezzo di documentazione fiscale, quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione e come minimo:

a) il numero di UFR oggetto dell'intervento o degli interventi o, per i progetti analitici, la documentazione attestante la misurazione dei parametri indicati nelle schede tecniche di quantificazione;

b) il rispetto di quanto disposto all'art. 9, comma 9.1.

Qualora indicato nelle schede tecniche di quantificazione relative al singolo intervento, la documentazione di cui al comma 14.2 include anche il nome, e l'indirizzo dei clienti partecipanti.

14.4 Per i progetti a consuntivo, la documentazione di cui al comma 14.2 è conforme, nei contenuti e nel formato della presentazione, a quanto previsto nella proposta di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1.

14.5 Per i progetti che includono campagne di cui all'art. 7, comma 7.1, la documentazione di cui al comma 14.2 è idonea a dimostrare l'esecuzione della campagna secondo quanto documentato o dichiarato ai sensi del precedente art. 13, comma 13.7.

Art. 15.
Regioni e province autonome

15.1 Le regioni e le province autonome, o i soggetti da queste indicati, possono svolgere attività di verifica e di certificazione dei risparmi sulla base di convenzioni stipulate con il soggetto responsabile di tali attività.

15.2 Le regioni e le province autonome che concedono un contributo finanziario per la realizzazione di un progetto possono indicare al soggetto titolare del progetto medesimo la quota dei risparmi per la quale possono essere richiesti i titoli di efficienza energetica.

Art. 16.
Certificazione dei risparmi energetici ed emissione dei titoli di efficienza energetica

16.1 Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di verifica e di certificazione e completati con esito positivo gli eventuali controlli di cui all'art. 14, il soggetto responsabile dello svolgimento delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi certifica i risparmi riconosciuti.

16.2 Nei casi previsti all'art. 12, comma 12.4, secondo paragrafo, la verifica e certificazione dei risparmi avviene senza necessità di richiesta da parte del soggetto titolare del progetto, salvo esito negativo di eventuali controlli, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre successivo a quello di presentazione della prima richiesta di verifica e di certificazione.

16.3 Nei casi in cui il soggetto responsabile dello svolgimento delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi ritenga opportuno richiedere al soggetto titolare del progetto informazioni aggiuntive a quelle di cui agli articoli 13 e 14 o effettuare approfondimenti, il termine di cui al comma 16.1 viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni aggiuntive e viene prorogato di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni.

16.4 Il gestore del mercato elettrico emette titoli di efficienza energetica per un ammontare complessivo, espresso in tep, corrispondente ai risparmi verificati e certificati ai sensi del precedente comma 16.1.

Titolo IV

I TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Art. 17.
Tipi e caratteristiche principali dei titoli di efficienza energetica

17.1 I titoli di efficienza energetica emessi sono di tre tipi:

a) titoli di efficienza energetica di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;

b) titoli di efficienza energetica di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;

c) titoli di efficienza energetica di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, del presente comma.

17.2 La dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica è pari a 1 tep. Ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'art. 16, comma 16.1, vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale.

17.3 Ai fini della verifica di conseguimento del proprio obiettivo specifico annuale, di cui all'art. 1, comma 1.1 lettera *o)*, i distributori possono trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e il 31 maggio dell'anno successivo a quello di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera *e)*. Nel suddetto periodo i titoli di efficienza energetica possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti ai sensi dell'art. 10, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal gestore del mercato elettrico ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei medesimi decreti ministeriali.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.
Disposizioni transitorie

18.1 Le richieste di verifica preliminare di conformità di cui all'art. 11, comma 11.1, le proposte di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1, le prime richieste di verifica e certificazione dei risparmi di cui all'art. 12, commi 12.2, 12.3 e 12.6, delle presenti Linee guida, possono essere presentate a decorrere dal 1° gennaio 2005.

18.2 Fatto salvo quanto disposto al comma 18.4, nei casi in cui i distributori, le società controllate dai medesimi distributori, o le società di servizi energetici intendano avvalersi di quanto disposto al secondo capoverso dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico e al secondo capoverso dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale gas, tali soggetti presentano al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, entro e non oltre il 31 luglio 2005, le relative richieste di verifica e certificazione ai sensi dell'art. 12, nel rispetto dell'art. 10, comma 10.4.

18.3 Per i progetti di cui al precedente comma 18.2, da valutarsi con metodologia a consuntivo, la proposta di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 28 febbraio 2005.

18.4 Al fine di consentire la corretta quantificazione dei risparmi energetici conseguiti nel periodo antecedente il 31 dicembre 2004 dai progetti di cui al comma 18.2, il soggetto richiedente comunica:

a) nel caso di prima richiesta, l'anno nel corso del quale il progetto è stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 1.1, lettera *f)*;

b) nel caso di richieste successive alla prima, l'anno solare nel corso del quale sono stati conseguiti gli ulteriori risparmi oggetto della nuova richiesta.

TABELLA 1

POTERI CALORIFICI INFERIORI (P.C.I.) DEI COMBUSTIBILI

Combustibile	Unità di misura	P.C.I.[a]
Fonti primarie		
Carbon fossile cokerie	kcal/kg	7.400
Carbone da vapore	kcal/kg	6.300
Carbone altri usi	kcal/kg	7.400
Lignite	kcal/kg	2.500
Gas naturale	kcal/mc	8.250
Petrolio greggio e semilavorati	kcal/kg	10.000
Rifiuti	kcal/kg	2.500
Biomasse[b]	kcal/kg	2.500
Fonti secondarie		
Carbone di legna	kcal/kg	7.500
Coke da cokeria	kcal/kg	7.000
Coke di petrolio	kcal/kg	8.300
Gas di cokeria	kcal/mc	4.300
Gas di officina	kcal/mc	4.300
Gas di altoforno	kcal/mc	900
GPL	kcal/kg	11.000
Gas residui di raffineria[c]	kcal/kg	12.000
Distillati leggeri	kcal/kg	10.400
Benzine	kcal/kg	10.500
Petrolio	kcal/kg	10.300
Gasolio	kcal/kg	10.200
Olio combustibile ATZ	kcal/kg	9.800
Olio combustibile BTZ	kcal/kg	9.800

Note:

(a) I valori di PCI indicati in tabella sono tratti dal Bilancio energetico nazionale 2000, Ministero delle attività produttive, direzione generale delle fonti di energia e delle risorse minerarie. Nei casi in cui il combustibile considerato non sia ritenuto classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di PCI adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *e)*, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

(b) Ammissibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

(c) Compresi i gas residui di processi chimici.

04A11382

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ruolo dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituito ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - http://www.governo.it/ è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 luglio 2004, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2004, reg. n. 11, fog. n. 29, concernente la determinazione, in fase di prima attuazione, della dotazione organica del personale dirigenziale di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'inquadramento nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dirigenti di prima fascia, ai quali è attribuita la qualifica di consigliere.

04A11759

Ruolo dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituito ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - http://www.governo.it/ è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 luglio 2004, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2004, reg. n. 11, fog. n. 30, concernente la determinazione, in fase di prima attuazione, della dotazione organica del personale dirigenziale di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'inquadramento nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dirigenti di seconda fascia.

04A11760

Ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituito ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - http://www.governo.it/ è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 luglio 2004, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2004, reg. n. 11, fog. n. 31, concernente la determinazione, in fase di prima attuazione, della dotazione organica del personale dirigenziale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'inquadramento fascia nel ruolo speciale tecnico-amministrativo della Protezione civile dci dirigenti di prima e seconda.

04A11761

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º dicembre 2004

Dollaro USA	1,3294
Yen giapponese	136,83
Corona danese	7,4303
Lira Sterlina	0,69155
Corona svedese	8,9396
Franco svizzero	1,5200
Corona islandese	86,22
Corona norvegese	8,1295
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5794
Corona ceca	30,984
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6862
Lira maltese	0,4318
Zloty polacco	4,1786
Leu romeno	38378
Tallero sloveno	239,83
Corona slovacca	39,220
Lira turca	1890400
Dollaro australiano	1,7236
Dollaro canadese	1,5845
Dollaro di Hong Kong	10,3365
Dollaro neozelandese	1,8604
Dollaro di Singapore	2,1749
Won sudcoreano	1390,69
Rand sudafricano	7,7288

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A11873

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Definizione della raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissione di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273.

Il giorno 30 novembre 2004 è stato pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (http://www.minambiente.it), in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, il decreto dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive n. DEC/RAS/1877/2004/ in data 29 novembre 2004, relativo alla raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissione.

04A11775

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Cloruro S.A.L.F.»

Estratto decreto NCR n. 446 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SODIO CLORURO S.A.L.F., con le caratteristiche di cui al Formulario unico Nazionale, anche nella forma e confezione: «0,9 % soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in Cenate Sotto - Bergamo, via Marconi, 2, c.a.p. 24069, Italia, codice fiscale n. 00226250165.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0,9 % soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 030684308 (in base 10), 0X8F4N (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico stabilimento sito in Cenate Sotto - Bergamo (Italia), via Mazzini, 9 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

Principio attivo: Sodio cloruro 9,0 g.

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di cloruro di sodio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 445 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SODIO CLORURO S.A.L.F., con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nella forma e confezione: «0,9 % soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in Cenate Sotto - Bergamo, via Marconi, 2, c.a.p. 24069, Italia, codice fiscale n. 00226250165.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0,9 % soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 030684310 (in base 10) 0X8F4Q (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico stabilimento sito in Cenate Sotto - Bergamo (Italia), via Mazzini, 2 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: Sodio cloruro 9,0 g.

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di cloruro di sodio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11424 - 04A11423

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Doc Generici»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTAZIDIMA DOC GENERICI, nelle forme e confezioni: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml; «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml; «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml; «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml; «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone; «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial; «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial; «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml e «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio n. 7, cap 20124, codice fiscale 11845960159.

Confezione: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml.

A.I.C. n. 036024014 (in base 10) 12CCQG (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 291 mg pari a ceftazidima 250 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 29 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml.

A.I.C. n. 036024026 (in base 10) 12CCQU (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 582 mg pari a ceftazidima 500 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 58 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

A.I.C. n. 036024038 (in base 10) 12CCR6 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

A.I.C. n. 036024040 (in base 10) 12CCR8 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

A.I.C. n. 036024053 (in base 10) 12CCRP (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232 mg.

Confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial.

A.I.C. n. 036024065 (in base 10) 12CCS1 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial.

A.I.C. n. 036024077 (in base 10) 12CCSF (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232 mg;

Confezione: «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml.

A.I.C. n. 036024089 (in base 10) 12CCST (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg;

una sacca infusionale contiene: eccipienti: sodio cloruro 0,9 g; acqua per preparazioni iniettabili 100 ml.

Confezione: «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml.

A.I.C. n. 036024091 (in base 10) 12CCSV (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232 mg;

una sacca infusionale contiene: eccipienti: sodio cloruro 0,9 g; acqua per preparazioni iniettabili 100 ml.

Indicazioni terapeutiche.

Di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gramnegativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di Ceftazidima Doc Generici risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 025212, relativo al farmaco: «Glazidim» e successive modifiche.

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezione: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml.

A.I.C. n. 036024014 (in base 10) 12CCQG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,31.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml.

A.I.C. n. 036024026 (in base 10) 12CCQU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,90.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,13.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

A.I.C. n. 036024038 (in base 10) 12CCR6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,37.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,22.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso, 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

A.I.C. n. 036024040 (in base 10) 12CCR8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,38.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere.

A.I.C. n. 036024053 (in base 10) 12CCRP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,37.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,07.

Confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial.

A.I.C. n. 036024065 (in base 10) 12CCS1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,50.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial.

A.I.C. n. 036024077 (in base 10) 12CCSF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,37.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,07.

Confezione: «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml.

A.I.C. n. 036024089 (in base 10) 12CCST (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,50.

Confezione: «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml.

A.I.C. n. 036024091 (in base 10) 12CCSV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,18.

Condizioni e modalità d'impiego.

Per le confezioni: A.I.C. n. 036024014 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml; A.I.C. n. 036024026 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml e A.I.C. n. 036024038 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036024014 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036024026 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036024038 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036024040 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 036024053 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 036024065 «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 036024077 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 036024089 «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml n. OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 036024091 «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11414

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima EG»

Determinazione AIC/N n. 3 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTAZIDIMA EG nelle forme e confezioni: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml; «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flacone polvere + fiala solvente 1,5 ml; «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml; «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml; «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone 2 g; «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial; «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial; «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml e «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via D. Scarlatti n. 31 - cap. 20124, codice fiscale 12432150154.

Confezione: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml.

A.I.C. n. 036202012 (in base 10), 12JTJW (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 291 mg pari a ceftazidima 250 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 29 mg.

Una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml.

A.I.C. n. 036202024 (in base 10), 12JTK8 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 582 mg pari a ceftazidima 500 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 58 mg.

Una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

A.I.C. n. 036202036 (in base 10), 12JTKN (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

A.I.C. n. 036202048 (in base 10), 12JTL0 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

A.I.C. n. 036202051 (in base 10), 12JTL3 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232 mg.

Confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial.

A.I.C. n. 036202063 (in base 10), 12JTLH (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial.

A.I.C. n. 036202075 (in base 10), 12JTLV (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232 mg.

Confezione: «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial + sacca infusionale 100 ml.

A.I.C. n. 036202087 (in base 10), 12JTM7 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una sacca infusionale contiene: eccipienti: sodio cloruro 0,9 g; acqua per preparazioni iniettabili 100 ml.

Confezione: «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + sacca infusionale 100 ml.

A.I.C. n. 036202099 (in base 10), 12JTMM (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232 mg.

Una sacca infusionale contiene: eccipienti: sodio cloruro 0,9 g; acqua per preparazioni iniettabili 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di Ceftazidima EG risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 025212, relativo al farmaco: «Glazidim» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 036202012 (in base 10), 12JTJW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,31;

confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036202024 (in base 10), 12JTK8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,90;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,13;

confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036202036 (in base 10), 12JTKN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,22;

confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036202048 (in base 10), 12JTL0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,38;

confezione: «2 g polvere e soluzione per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 036202051 (in base 10), 12JTL3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,07;

confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial;

A.I.C. n. 036202063 (in base 10), 12JTLH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,50;

confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial;

A.I.C. n. 036202075 (in base 10), 12JTLV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,07;

confezione: «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml;

A.I.C. n. 036202087 (in base 10), 12JTM7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,50;

confezione: «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml;

A.I.C. n. 036023099 (in base 10), 12CBTV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,18.

Condizioni e modalità d'impiego: per le confezioni: A.I.C. n. 036202012 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml; A.I.C. n. 036202024 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml e A.I.C. n. 036202036 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml si applicano le condizioni di cui alla nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036202012 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036202024 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036202036 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036202048 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso «1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura;

confezione: A.I.C. n. 036202051 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura;

confezione: A.I.C. n. 036202063 «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura;

confezione: A.I.C. n. 036202075 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura;

confezione: A.I.C. n. 036202087 «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura;

confezione: A.I.C. n. 036202099 «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11415

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Allen»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 4 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTAZIDIMA ALLEN nelle forme e confezioni: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml; «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + fiala solvente 1,5 ml; «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml; «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml; «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone 2 g; «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial; «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial; «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml e «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml.

Titolare A.I.C.: Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, c.a.p. 37135, codice fiscale n. 03334120239.

Confezione: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml.

A.I.C. n. 036023012 (in base 10), 12CBR4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 291 mg pari a ceftazidima 250 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 29 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + fiala solvente 1,5 ml.

A.I.C. n. 036023024 (in base 10), 12CBRJ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 582 mg pari a ceftazidima 500 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 58 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

A.I.C. n. 036023036 (in base 10), 12CBRW (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

A.I.C. n. 036023048 (in base 10), 12CBS8 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

A.I.C. n. 036023051 (in base 10), 12CBSC (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232 mg.

Confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial.

A.I.C. n. 036023063 (in base 10), 12CBSR (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial.

A.I.C. n. 036023075 (in base 10), 12CBT3 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 232 mg.

Confezione: «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml.

A.I.C. n. 036023087 (in base 10), 12CBTH (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a. stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una sacca infusionale contiene: eccipienti: sodio cloruro 0,9 g; acqua per preparazioni iniettabili 100 ml.

Confezione: «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione»1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml.

A.I.C. n. 036023099 (in base 10), 12CBTV (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxosmithkline S.p.a., stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g.

eccipiente: sodio carbonato anidro 232 mg.

Una sacca infusionale contiene: eccipienti: sodio cloruro 0,9 g; acqua per preparazioni iniettabili 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di «Ceftazidima Allen» risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 025212, relativo al farmaco: «Glazidim» e successive modifiche;

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 036023012 (in base 10), 12CBR4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,31;

confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036023024 (in base 10), 12CBRJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,90;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,13;

confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036023036 (in base 10), 12CBRW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,22;

confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036023048 (in base 10), 12CBS8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,38;

confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 036023051 (in base 10), 12CBSC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,07;

confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial;

A.I.C. n. 036023063 (in base 10), 12CBSR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,50;

confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial;

A.I.C. n. 036023075 (in base 10), 12CBT3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa):€ 22,07;

confezione: «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml;

A.I.C. n. 036023087 (in base 10), 12CBTH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,50;

confezione: «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml;

A.I.C. n. 036023099 (in base 10), 12CBTV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,18.

Condizioni e modalità d'impiego: per le confezioni: A.I.C. n. 036023012 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml; A.I.C. n. 036023024 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml e A.I.C. n. 036023036 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml si applicano le condizioni di cui alla nota 55.

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036023012 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036023024 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036023036 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036023048 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

confezione: A.I.C. n. 036023051 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura;

confezione: A.I.C. n. 036023063 «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura;

confezione: A.I.C. n. 036023075 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con dispositivo monovial - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

confezione: A.I.C. n. 036023087 «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

confezione: A.I.C. n. 036023099 «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11416

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diaxone»

Estratto determinazione A.I.C. n.5 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIAXONE, nelle forme e confezioni: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml», 1g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml», 1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso «1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml», «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone.

Titolare A.I.C.: Farmavis S.a.s. di Mondì Pietro e C., con sede legale e domicilio fiscale in Bologna, via Rizzoli 1 - c.a.p. 40121, Italia, codice fiscale n. 91007660375.

Confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 2 ml.

A.I.C. n. 036314019 (in base 10) 12N6X3 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Pproduct's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15.

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 596,5 mg corrispondenti a ceftriaxone 500 mg;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg, acqua p.p.i. 2 ml.

Confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml.

A.I.C. n 036314021 (in base 10) 12N6X5 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Pproduct's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15.

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 35 mg; acqua p.p.i. 3,5 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml.

A.I.C n. 036314033 (in base 10) 12N6XK (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Pproduct's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15.

Composizione: un flacone di polvere contiene principio attivo, ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g.

Una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua p.p.i. 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

A.I.C. n. 036314045 (in base 10) 12N6XX (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Pproduct's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15.

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 2,386 g corrispondenti a ceftriaxone 2 g.

Indicazioni terapeutiche.

Di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice AI.C. n. 035917, relativo al farmaco DEIXIM e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 2 ml.

A.I.C. n. 036314019 (in base 10) 12N6X3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,70.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,46.

Confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml.

A.I.C. n. 036314021 (in base 10) 12N6X5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,66.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,69.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml.

A.I.C. n. 036314033 (in base 10) 12N6XK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,24.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

A.I.C. n. 036314045 (in base 10) 12N6XX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,04.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,57.

Condizioni e modalità d'impiego.

Per le confezioni: A.I.C. n. 036314019 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + - fiala solvente da 2 ml e A.I.C. n. 036314021 «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione al fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036314019 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036314021 «1g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036314033 «1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 036314045 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11413

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluixol»

Estratto determinazione n. 23 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sintofarm Farmaceutici S.p.a., con sede in via Togliatti, 5 - Guastalla, Reggio Emilia, con codice fiscale n. 01741570350.

Medicinale FLUIXOL.

Confezione:

A.I.C. n. 024559027 - «30 mg compresse» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 024559041 - «15 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 024559066 - «15 mg granulato» 30 bustine;

A.I.C. n. 024559078 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 024559080 - «adulti supposte» 10 supposte (sospesa);

A.I.C. n. 024559092 - «bambini supposte» 10 supposte (sospesa).

È ora trasferita alla società: Cristalfarma S.r.l., con sede in via S.G. Cottolengo, 15, Milano, con codice fiscale n. 04342060961.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11581

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noravid»

Estratto determinazione n. 24 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr, 5, Milano, con codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: NORAVID.

Confezione:

A.I.C. n. 026086025 - 10 fiale 200 mg 2,5 ml;

A.I.C. n. 026086052 - 21 capsule 400 mg.

È ora trasferita alla società: Crinos S.p.a., con sede in via Pavia, 6, Milano, con codice fiscale n. 03481280968.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11580

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide FG»

Estratto determinazione n. 27 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l., con sede in via San Rocco, 6, Episcopia, Potenza, con codice fiscale n. 01444240764.

Medicinale: FLUNISOLIDE FG.

Confezione A.I.C. n. 035737016 - «0,1% soluzione da nebulizzare» 1 flacone 30 ml.

È ora trasferita alla società: Allen S.p.a., con sede in via Alessandro Fleming, 2, Verona, con codice fiscale n. 03334120239.

Con conseguente variazione della denominazione in: Flunisolide Allen.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amocrin»

Estratto determinazione n. 28 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma s.r.l., con sede in via S. Rocco, 6, Episcopia, Potenza, con codice fiscale 01135800769.

Medicinale: AMOCRIN

Confezione: A.I.C. n. 035222013 - «1g compresse solubili» 12 compresse.

È ora trasferita alla società:

Allen s.p.a., con sede in via Alessandro Fleming, 2, Verona, con codice fiscale 03334120239.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alta data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11578

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biolac»

Estratto determinazione n. 29 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede in viale Amelia, 70, Roma, con codice fiscale n. 03907010585.

Medicinale: BIOLAC.

Confezione A.I.C. n. 029408010 - «66,7% sciroppo» flacone 180 ml.

È ora trasferita alla società: Angenerico S.p.a., con sede in via Nocera Umbra, 75, Roma, con codice fiscale n. 07287621002.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11582

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Careflu»

Estratto determinazione n. 30 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farma Uno s.r.l., con sede in via Conforti, 42, Castel San Giorgio, Salerno, con codice fiscale 02732270653.

Medicinale: CAREFLU

Confezione A.I.C.:

n. 034795017 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

n. 034795029 - «Adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

n. 034795031 - «Bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml.

È ora trasferita alla società:

Parma 1 s.r.l., con sede in via Privata Maria Teresa, 11, Milano, con codice fiscale 04165160963.

I lotti del medicinale, già prodofti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11577

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doleside»

Estratto determinazione n. 31 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società F.D. Farmaceutici s.r.l., con sede in via Castello, 15, San Giorgio Piacentino, Piacenza, con codice fiscale 01182690337.

Medicinale: DOLESIDE

Confezione A.I.C.:

n. 033702010 - «100 mg compresse» 30 compresse;

n. 033702022 - «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine.

È ora trasferita alla società:

Allen S.p.a., con sede in via Alessandro Fleming, 2, Verona, con codice fiscale 03334120239.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11576

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velamox»

Estratto determinazione n. 32 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sintofarm Farmaceutici S.p.a., con sede in via Togliatti, 5, Guastalla, Reggio Emilia, con codice fiscale n. 01741570350.

Medicinale: VELAMOX.

Confezione:

A.I.C. n. 023097013 - «500 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 023097037 - «3,75% polvere per sospensione orale» 1 flacone + cucchiaino dosatore;

A.I.C. n. 023097064 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023097076 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini polvere + 2 fiale solvente da 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023097088 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023097090 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini + 2 fiale solvente da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023097102 - «1 g compresse dispersibili» 12 compresse.

È ora trasferita alla società:

Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede in via San G. Cottolengo, 15, Milano, con codice fiscale n. 01689550158.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11574

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefodie»

Estratto determinazione n. 33 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sintofarm farmaceutici s.p.a., con sede in via Togliatti, 5, Guastalla, Reggio Emilia, con codice fiscale 01741570350.

Medicinale: CEFODIE

Confezione A.I.C:

n. 025418070 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente da 2 ml (sospesa);

n. 025418082 - 1g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente da 2,5 ml (sospesa);

n. 025418094 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente da 2 ml sospesa);

n. 025418106 - «1g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente da 2,5 ml sospesa);

n. 025418118 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml (sospesa);

n. 025418120 - «1g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2,5 ml (sospesa);

n. 025418132 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml;

n. 025418144 - 1g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2,5 ml.

È ora trasferita alla società:

Cristalfarma s.r.l., con sede in via S.G. Cottolengo, 15, Milano, con codice fiscale 04342060961.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11575

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucoaricodil»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1000 del 10 novembre 2004

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3 - cap. 50131, Italia, codice fiscale n. 00395270481;

Medicinale: MUCOARICODIL.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate

A.I.C. n. 033561034 «0,3% sciroppo» 1 flacone da 150 ml varia a: «30 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033561046 «0,3% sciroppo» 1 flacone da 200 ml varia a: «30 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «0,3% sciroppo» 1 flacone da 150 ml (A.I.C. n. 033561034), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A11419

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diprivan»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1003 del 10 novembre 2004

Medicinale: DIPRIVAN.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, Palazzo Volta - via F. Sforza, c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale n. 0075390155

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026114025 «10 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml varia a «10 mg/ml emulsione per infusione» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n 026114037 «10 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml varia «10 mg/ml emulsione per infusione» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n 026114049 «10 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 20 ml varia a «10 mg/ml emulsione per infusione» 1 siringa preriempita da 20 ml (sospesa);

A.I.C. n 026114052 «10 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 50 ml varia a «10 mg/ml emulsione per infusione» 1 siringa preriempita da 50 ml;

A.I.C. n 026114064 «20 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 10 ml varia a «10 mg/ml emulsione per infusione» 1 siringa preriempita da 10 ml (sospesa);

A.I.C. n 026114076 «20 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 siringa da 50 ml varia a «10 mg/ml emulsione per infusione» 1 siringa preriempita da 50 ml;

A.I.C. n 026114088 «20 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml varia a «20 mg/ml emulsione per infusione» 1 flacone da 50 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «10 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita 20 ml» (A.I.C. n. 026114049), «20 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 10 ml (A.I.C. n. 026114064), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

04A11420

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cepim»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1008 del 10 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), via Tor Sapienza, 138 - cap. 00155, Italia, codice fiscale n. 00403210586;

Medicinale: CEPIM.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028896025 «1000 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml varia a: «1g/3 ml polvere solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 028896037 «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml (sospesa).

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone (A.I.C. n. 028896037), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

04A11421

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cafergot»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1019 del 10 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, Largo Umberto Boccioni, 1 - c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Medicinale: CAFERGOT.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 008701017 20 compresse varia a: «1 mg + 100 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n 008701031 5 supposte a varia «2 mg + 100 mg supposte» 5 supposte;

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11422

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Limican»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1025 del 10 novembre 2004

Medicinale: LIMICAN.

Titolare A.I.C.: Acarpia - Servicos Farmaceuticos LDA, con sede legale e domicilio fiscale in Rua Dos Murcas, 88 - Funchal Madeira (Portogallo).

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 337 del 26 luglio 2004.

Al decreto n. 337 del 26 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2004, nel paragrafo relativo al «medicinale», è apportata la seguente modifica: da: Limcan a: Limican.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11417

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1026 del 10 novembre 2004

Medicinale: CEFOTAXIMA.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), largo Boccioni, 1, cap. 21040, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Variazione A.I.C.: rettifica decreto G n. 323 del 21 giugno 2004.

Il decreto G n. 323 del 21 giugno 2004, è rettificato come di seguito indicato:

La dicitura da: «DECRETO G» a «DECRETO A.I.C.»

La dicitura da: «medicinale generico» a «medicinale»

Il numero A.I.C. della confezione da: A.I.C. n. 035483015/G a A.I.C. n. 035483015;

Il numero A.I.C. della confezione da: A.I.C. n. 035483027/G a A.I.C. n. 035483027;

Il numero A.I.C. della confezione da: A.I.C. n. 035483039/G a A.I.C. n. 035483039.

La denominazione del medicinale da: «CEFOTAXIMA» a «CEFOTAXIMA SANDOZ».

Nella descrizione dell'eccipiente della fiala solvente: per la confezione codice di A.I.C. n. 035483027;

da: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml;

a: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml» e per la confezione codice di A.I.C. n. 035483039;

da: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml;

a: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.».

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11418

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Determinazione del tasso semestrale relativo al periodo 1º gennaio 2005-30 giugno 2005, per i finanziamenti a tasso variabile concessi dalla Cassa depositi e prestiti Società per azioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti», ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2003 e ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003.

Si rende noto che per il periodo 1º gennaio 2005 - 30 giugno 2005, il tasso di interesse semestrale per i mutui a tasso variabile calcolato con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della progremmazione economica del 13 settembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2000, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2001, dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2001, dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2002, dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2002, dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2002, dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanze 9 gennaio 2003 e dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e finanze 28 febbraio 2003.

È stato determinato nella seguente misura:

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 18/2/1999 AL 16/9/1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,217	45	2,704	gg	180	1,352
15 anni	2,217	50	2,755	gg	180	1,377
20 anni	2,217	55	2,805	gg	180	1,403

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 17/9/1999 AL 29/12/1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,217	30	2,552	gg	180	1,276
15 anni	2,217	35	2,603	gg	180	1,301
20 anni	2,217	40	2,653	gg	180	1,327

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 30/12/1999 AL 18/2/2000

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,217	10	2,349	gg	180	1,175
15 anni	2,217	15	2,400	gg	180	1,200
20 anni	2,217	20	2,451	gg	180	1,225

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 19/2/2000 AL 27/02/2001

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,217	10	2,349	gg	180	1,175
15 anni	2,217	12	2,369	gg	180	1,185
20 anni	2,217	15	2,400	gg	180	1,200

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 28/02/2001 AL 01/08/2002

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,217	0	2,248	gg	180	1,124
15 anni	2,217	0	2,248	gg	180	1,124
20 anni	2,217	0	2,248	gg	180	1,124

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 02/08/2002 AL 18/11/2002

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO % (360/360)	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,217	10	2,349	gg	180	1,175
15 anni	2,217	15	2,400	gg	180	1,200
20 anni	2,217	15	2,400	gg	180	1,200

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 19/11/2002 AL 27/01/2003

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI ACT/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,217	10	2,317	gg	181	1,165
15 anni	2,217	15	2,367	gg	181	1,190
20 anni	2,217	15	2,367	gg	181	1,190

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 28/01/2003 AL 09/03/2003

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI ACT/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,217	12	2,337	gg	181	1,175
15 anni	2,217	15	2,367	gg	181	1,190
20 anni	2,217	18	2,397	gg	181	1,205

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 10/03/2003

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2004)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI ACT/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	2,217	12	2,337	gg	181	1,175
15 anni	2,217	15	2,367	gg	181	1,190
20 anni	2,217	18	2,397	gg	181	1,205
25 anni	2,217	20	2,417	gg	181	1,215
30 anni	2,217	22	2,437	gg	181	1,225

04A11876

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Promo Est soc. coop. a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione n. 3040 del 12 novembre 2004 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 223-*septiesdecies* R.D. n. 318/1942, senza nomina di commissario liquidatore, la seguente società cooperativa: «Promo Est coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 7 marzo 1986 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia.

I creditori o gli interessati possono presentare formale e motivata domanda alla direzione centrale attività produttive, servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, via Giulia 75/1 - 34126 Trieste, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. In difetto, a seguito dell'intervenuto scioglimento della menzionata società, l'autorità di vigilanza provvederà a richiedere al competente conservatore del registro delle imprese la cancellazione dell'ente cooperativo suddetto dal registro medesimo.

04A11849

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401286/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.